COLLEZIONE GENERALE DELLE LEGGI COSTITUZIONI EDITTI...

COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI

PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XXV.

PARTE UNICA

1846.

MODENA

PER GLI EREDI SOLIANI

TIPOGRAFI REALI.

(N. 1.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA ECC. ECC. ECC.

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

Egli è piaciuto all'Onnipotente Iddio ne' suoi imperscrutabili Decreti di chiamare a miglior vita S. A. R. FRANCESCO IV. Nostro veneratissimo ed amatissimo Padre. La R. A. S. è spirata jeri sera alle ore sette e mezzo; ed ha lasciato Noi immersi nel più profondo cordoglio; al quale però è di grandissimo conforto la sicura prova che i Nostri Sudditi Ci hanno dato di prenderne la più viva parte col cercare durante la breve malattia di rimovere per quanto da loro si poteva questo luttuoso avvenimento innalzando al Cielo le più fervoti pubbliche Orazioni. Siamo quindi persuasi che grati essi ai tanti importantissimi provvedimenti, ed alle veramente paterne cure, colle quali l'amatissimo Nostro defunto R. Genitore procacciò il loro bene con indefessa assiduità, ne rimarrà mai sempre tra loro cara la ricordanza.

Assumendo Noi per diritto di successione la Sovranità di questi Stati ben siamo compresi

dei doveri che le medesima impone alla Nostra Persona; e tutte le Nostre maggiori sollecitudini saranno certo rivolte a promuovere il più che possibile la felicità dei mentovati Nostri dilettissimi Sudditi; dai quali colla più lieta compiacenza dell' Animo Nostro pienamente Ci ripromettiamo ubbidienza, fedeltà, ed amore: per il che solo invochiamo la Divina Providenza a volerci assistere, e ad allontanare in ogni tempo dai Nostri Stati ogni qualsiasi calamità.

Intenti poi che non abbia a nascere intralcio nella spedizione degli Affari de' Nostri Stati, confermiamo frattanto tutte indistintamente le Dignità, Cariche, ed Impiegati nelle rispettive loro funzioni: e troppo aliene le presenti funeste circostanze da ogni pubblico divertimento ne prescriviamo fin da questo momento la cessazione: tale essendo la Sovrana Nostra Mente e Volontà.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 22 *Gennajo* 1846

FRANCESCO

Gaetano Gamorra
Segretario di Gabinetto

(N. 2.)

NOTIFICAZIONE

La Segreteria di Gabinetto di S. A. R. il regnante Sovrano FRANCESCO V., in ossequioso adempimento dei Reali Comandi abbassati alla medesima, pubblica nuovamente l'Editto dato in Modena il giorno 19 Settembre 1816 dalla R. A. di FRANCESCO IV. di gloriosa memoria, acciocchè non possano ignorarne le disposizioni tutti quelli a cui deve interessare il conoscerle: aggiugnendo essere Sovrana Mente e Volontà il richiamarlo in osservanza insieme all'unito Regolamento, quasi fosse appunto compilato ed ordinato espressamente dalla prelodata regnante A. S. oggi stesso, e per norma nell'avvenire, anche rispetto ai Dicasteri ed agli Uffizj istituiti dal Sovrano dopo la pubblicazione dell'Editto medesimo.

Modena 29 *Gennajo* 1846

GAETANO GAMORRA
SEGRETARIO DI GABINETTO

(Veggasi l'Editto nel Tomo IV. parte 2.ª di questa Collezione a C. 85.)

(N. 3.)

FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA ECC. ECC. ECC.

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

Se ancor prima che dall'Augusto Nostro Genitore FRANCESCO IV. di venerata memoria fosse assunto direttamente nel 1814 il Regime degli Estensi Dominj, furono d'ordine suo abrogate le leggi del precedente Governo in aperta contraddizione ai Sacri Canoni; se in uno de'Sovrani suoi Editti 28 Agosto di quell'anno furono preordinata a ridotazione delle Chiese e de'Luoghi pii le invendute Sostanze provenienti dai già soppressi Ecclesiastici Istituti, tuttochè correspettive degli oneri inerenti allo Stato, e andò quindi Egli compiendo, oltre misura, quel divisamento col pieno Beneplacito della Sede Apostolica; e se nel variare de'tempi, secondo che le circostanze consentirono, ed insinuò l'esperienza, furono dallo stesso Augusto Nostro Genitore riformati i vigenti Sistemi sopra gli affari temporali della Chiesa per vie meglio contribuire al decoro della Religione Santissima, e all'esercizio delle prerogative dell'Ecclesiastica Autorità, al seguito di altro Concordato colla Santa Sede, pubblicando col R. Editto 8 Maggio 1841 nuove massime sopra le Materie della Disci-

plina Ecclesiastica, fra gli addotati Ordinamenti, dichiarò stabilite Commissioni per ciascuna delle Diocesi, composte di due Canonici della Cattedrale e di un Regio Delegato sotto la presidenza de' rispettivi Ordinarj per la tutela de' Benefizj Ecclesiastici.

Che se a seconda di dichiarazioni soggiunte dal Regnante Sommo Pontefice la giurisdizione delle mentovate Commissioni alquanto si estese, non era però abbastanza determinata la condizione di alcuni Istituti in rapporto alla protezione delle rispettive Dotazioni; per la qual cosa venne dal prelodato Sovrano e Genitor Nostro promossa nuova trattazione colla Santa Sede per la completa estensione del Sistema di vigilanza e difesa ai beni degli Ecclesiastici e pii Stabilimenti con uniformità, bensì attemperata all' indole rispettiva.

Furono dal Santo Padre secondate le proposizioni dell' Estense Sovrano, mentre con suo Decreto vennero ulteriormente estese e precisate le attribuzioni delle suddette Commissioni Diocesane; ma troppo presto chiamato l'Amatissimo Padre Nostro al riposo de' Giusti, campo non ebbe di emanare i concepiti analoghi suoi provvedimenti; ond' è che Noi a sicura norma de' Sudditi, e allo scopo della osservanza delle Pontificie Deliberazioni, per l' interesse della Chiesa, e dello Stato, or Ci facciamo ad annunziare e disporre quanto segue.

I. Posto che le Commissioni Diocesane, la di cui istituzione fu pubblicata col R. Editto

8 Maggio 1841, ebbero per ufficio la tutela delle sostanze dotali dei Benefizj Ecclesiastici, è dichiarato e stabilito che i Beni di qualunque provenienza e dotazione spettanti ai Benefizj Curati o Semplici, patronati o di libera collazione, e spettanti ancora alle Cappellanie di qualunque sorta queste siano, vanno soggetti alla vigilanza e alla tutela delle predette Commissioni Diocesane, sia per le Contrattazioni, meno gli Affitti limitati ad un triennio, e sia per la retta amministrazione di essi; oltrechè nei casi delle vacanze dei Benefizj e delle Cappellanie spetta l'amministrazione di quei Beni alle Commissioni medesime insieme all'erogazione delle rendite, salve le speciali regole delle Fondazioni.

II. Tutti i Beni del pari delle Mense Vescovili mentre sono di amministrazione ordinaria de' Vescovi, e, in vacanza delle Sedi, dei Capitoli delle Cattedrali, e non meno tutti i Beni dei Capitoli, e delle Collegiate, che sono di ordinaria amministrazione dei rispettivi Corpi, vanno soggetti alla vigilanza per l'amministrazione istessa, e all'approvazione, pei Contratti come sopra, delle mentovate Commissioni.

III. I Beni qualunque dei Seminarj, delle Fabbricerie, delle Confraternite, dei Legati per opere del Divin Culto, e dei Patrimonj Ecclesiastici continuano rispetto all'amministrazione ad essere regolati come per lo addietro, ma rispetto alle contrattazioni concernenti le proprietà immobiliari, fuori degli Affitti a triennio,

Google

le mobiliari preziose, e i Capitali pecuniarj, dipendono dalla Giurisdizione delle Commissioni Diocesane.

IV. I Beni tutti dei Monasteri di Donne, rispetto all' amministrazione, continuano ad essere regolati secondo le rispettive discipline in corso, sotto l' Autorità de' Vescovi, ma pei Contratti che cadono sopra immobili, meno gli Affitti a triennio, sopra mobili preziosi, e Capitali a contanti soggiacciono alla giurisdizione delle Commissioni suddette.

E in quanto agli avvertiti Contratti delle Monache si conferma la Circolare del Supremo Nostro Consiglio di Giustizia 25 Febbrajo 1833, N. 611, colla quale furono istruiti i Notari che concorrendo in allora l'approvazione della Generale Intendenza Camerale luogo non era al Decreto del Giudice di Autorità, di guisachè or basterà l' Approvazione della rispettiva Commissione Diocesana.

V. I Beni tutti dei Monasteri di Uomini continuano ad essere regolati, e per l'amministrazione, e per le contrattazioni secondo le rispettive Costituzioni. Ma se i Contratti sopra stabili, eccettuati gli Affitti a triennio, sopra Mobili preziosi, o Capitali a denaro, debbono essere approvati dai rispettivi Presidi dei Corpi secondo le preavvertite Costituzioni, tali Contratti non potranno altresì essere mandati ad effetto, se non colla confermazione della Commissione nella Diocesi entro cui trovisi il Monastero.

VI. I Beni, e sempre di qualsivoglia provenienza o dotazione, di cui sono e siano stabilmente provviati gl'Istituti pii dello Stato, e di pubblica beneficenza, nelle Provincie, Città o Paesi, cioè Ospitali Civici d'Infermi, Case di Esposti, e Pellegrini, Orfanotrofi, Educandati per poveri, Ricoveri di vecchi e cronici, Scuole di Carità, opere di soccorsi e doti, anche per determinate Classi, o famiglie, Istituti amministrati dalle Congregazioni di Carità o da altri Corpi, od anche da appositi Delegati, continuano a rimanere soggetti alle Amministrazioni medesime.

Rispetto però ai Contratti importanti traslazione di dominio pieno o meno pieno sopra Immobili, ed ai Contratti involventi distrazione o quasi di mobili preziosi, e Capitali pecuniarj, ove gli Amministratori dei mentovati pii Stabilimenti si trovino soggetti all' Autorità tutoria del rispettivo Provinciale Governo, basterà che all'approvazione Governativa preceda quella del Vescovo Diocesano, o per propria Autorità, o per delegata dalla Santa Sede, ed ove gli Amministratori non siano soggetti alla tutela del Governo, dovrà intervenire l'Approvazione della competente, per ragion di luogo, tra le surriferite Commissioni Diocesane.

VII. Mentre con tali disposizioni intendiamo che sia precisata, in rapporto all'Amministrazione, e alla difesa de' rispettivi beni dotali, la condizione d'ogni Classe di Ecclesiastici e

pii Stabilimenti entro lo Stato, dichiariamo che le Disposizioni medesime sono e saranno applicabili a quegli altri già esistenti, o che possano sopravvenire, sebbene non esplicitamente or qui contemplati, secondo che per la indole e lo scopo rispettivo appartengano all' una od all'altra delle distinte Classi.

VIII. I Decreti che le Commissioni Diocesane abbiano ad emmettere per la definitiva Approvazione od esecuzione de' Contratti, dovranno essere preceduti, od accompagnati da quelli che a seconda de' casi e delle regole del Canonico Diritto, siano pur necessarj da parte dei Vescovi per ordinaria Loro giurisdizione, o straordinaria, e delegata dalla Santa Sede.

Tale è la Sovrana Nostra Mente, di cui comandiamo la più esatta osservanza, Noi pure ingiungendo ne' contrarj casi la nullità degli Atti, e la rifusione dei danni ed interessi verso i contemplati Istituti a carico de' trasgressori.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo il 13 Aprile 1846

FRANCESCO

Gaetano Gamorra
Segretario di Gabinetto

(N. 4.)

IL MINISTRO

DI PUBBLICA ECONOMIA

La Reale Altezza del Clementissimo nostro Sovrano informata dei risultamenti delle operazioni censuarie eseguite negli scorsi anni, e poscia con ogni diligenza rivedute, allo scopo di provvedere ad un equo e proporzionato accatastamento delle Case di campagna incensite prescritto in genere dalle massime fondamentali del nostro estimo, e più specialmente dalla Notificazione di questo Ministero del 1 Marzo 1841, come pure resa consapevole delle benefiche disposizioni manifestate dall' Augusto Suo Genitore di sempre gloriosa memoria nell'atto in cui determinavasi ad approvare la decorrenza delle relative imposte colla prima rata del corrente anno, si è degnata di abilitarmi e render pubblici i seguenti tratti di Sovrana Beneficenza.

Tutti quelli che si prestarono alla denuncia prescritta dalla citata Notificazione vengono assoluti dal pagamento delle imposte arretrate ad essi ingiunto dal principio del 1841 in avanti.

Un'eguale condonazione si estende pure a coloro che, quantunque non denunciarono, avrebbero potuto tuttavia addurre una qualche giustificazione della loro mancanza, o perchè le loro fabbriche non destinate ad uso di

Cameranti, o d'arti e mestieri, non trovansi esplicitamente contemplate dalla citata Notificazione, o perchè costrutte anteriormente alla rinnovazione del nostro Catasto potevano in qualche modo presumarsi esente.

In caso diverso, al solo fine di non dare un pregiudicevole esempio di assoluta impunità verso i trasgressori per inescusabile negligenza, non si farà luogo alla condonazione degli arretrati decorsi dal detto anno 1841, ma unicamente dei precedenti, che nella pluralità de' casi risalgono al 1815, ritenuto però che il pagamento di quelle cinque annualità verrà agevolato riducendolo al raddoppiamento dell' imposta ordinaria per altrettanto tempo incominciando colla terza rata del corrente anno.

Tutti poi indistintamente vengono assoluti dalla multa in cui sarebbero caduti, e così dalla rifusione delle spese occorse in questa laboriosa rettifica censuaria.

Vuolsi da ultimo avvertire che sabbene a termini delle vigenti massime potessero gli ampliamenti avvenuti in tante Case poste nelle Città e nei Castelli richiedere un proporzionato aumento de' rispettivi valori d' estimo, mossa nullameno la prefata R. A. S. dal desiderio di favorire tutto che può riguardare il bene de' suoi sudditi, e quindi anche la maggiore agiatezza e salubrità delle abitazioni, mi ha prescritto di limitarmi a disporre per la sola introduzione in Catasto delle fabbriche ivi erette dalle fondamenta sopra aree ove all'

epoca della rinnovazione del Censo non ne esistevano.

Mentre pertanto s'interessano la Autorità dei Comuni soggetti all'estimo non composto a voler informare il Ministero qualunque volta riconoscono verificato il caso suespresso, d'altra parte si ingiunge ai Proprietarj l'obbligo della corrispondente dannuoia da eseguirsi presso le locali Campionerie del Censo entro il termine di tre mesi da oggi decorrendi rispetto alle fabbriche già costrutte; o dall'epoca in cui saranno rese abitabili rispetto a quelle che lo fossero in avvenire.

Data in Modena dalla Residenza
del Ministero di Pubblica Economia
questo giorno 14 *Aprile* 1846

G. FORNI

Francesco Riccardi
Segretario Generale

(N. 5.)

FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA ECC. ECC. ECC.

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

Dopo che, per animare e promovere maggiormente la lavorazione dei Marmi nei Nostri Ducati di Massa e Carrara, abbiamo ordinato al Ministero delle Finanze di accordare l'esenzione del dazio sulle macchine inservienti agli Opificj di Segbe e Frulloni, quando venga riconosciuta la migliorata costruzione di esse, intendiamo ora per lo stesso fine di procedere eziandio ad una riforma della Tariffa, che regoli il dazio d'estrazione dei Marmi medesimi, diminuendo quello dei lavorati, e di sanzionare inoltre altre prescrizioni dirette tutte ad agevolare il Commercio dei Marmi stessi.

Quindi ordiniamo, e comandiamo quanto segue:

1. Il dazio d'estrazione dai Ducati di Massa e Carrara dei Marmi tanto greggi, quanto lavorati sarà in avvenire regolato ed esatto nella misura rispettivamente fissata dalla Tariffa unita al presente Editto, e la sortita dei Marmi medesimi sarà libera e potrà effettuarsi per qualunque Ricettoria di confine.

2. Sono però conservate in vigore tutte le discipline indicate nell'Articolo 7 dell'Editto 2 Dicembre 1835, e quindi delle Notificazioni Camerali ivi citate.

3. Riformiamo, sino a nuova Disposizione ristrettivamente ai predetti Marmi, la prescrizione dell'Articolo 4 del suddetto Editto 2 Dicembre 1835, e disponiamo che i Marmi provenienti dai Ducati di Massa e di Carrara diretti alle Provincie di Modena e Reggio non vengano sottoposti a dazio sia nell'uscita dai Ducati medesimi, sia nell'ingresso in dette Provincie, quand'anche non percorrano la strada nominata nel suddetto Articolo 4; ma in tal caso dovranno osservarsi le cautele, che saranno fissate dal Nostro Ministero delle Finanze analogamente al disposto nell'Articolo 54 dell'altro Editto 15 Maggio 1816 sulla Dogane.

4. Accordiamo la libera introduzione dei Modelli in gesso, che però non verranno rilasciati dalle Dogane Centrali, a cui saranno diretti, quando non siano da apposita Commissione da destinarsi dal Governo riconosciuti di buon gusto, e di buon costume.

Al Nostro Consigliere Incaricato del Ministero delle Finanze è affidata l'esecuzione del presente Editto: Tale essendo la Sovrana Nostra Mente, a Volontà.

Dato in Modena dal Nostro Regio-Ducale Palazzo questo giorno 1 Maggio 1846

FRANCESCO

MARMI LAVORATI

QUALITÀ	DIMENSIONE A MISURA		QUANTITÀ	DAZIO A MONETA ITALIANA
	CARRARESE	METRICA		
QUADRETTI	Once 12	Palmi 2, 5	Per ogni pezzo	L. 0, 02, 7
	« 14	« 2, 9	«	« 0, 01, 0
	« 16	« 3, 3	«	« 0, 02, 0
	« 18	« 3, 7	«	« 0, 02, 5
	« 20	« 4, 1	«	« 0, 03, 0
	« 24	« 5, 0	«	« 0, 04, 5
	« 28	« 5, 8	«	« 0, 05, 0
	« 30	« 6, 2	«	« 0, 07, 0
	« 32	« 6, 6	«	« 0, 09, 0
	« 36	« 7, 5	«	« 0, 12, 0
QUADRETTE GROSSE	« 20	« 4, 1	«	« 0, 05, 0
	« 24	« 5, 0	«	« 0, 08, 0
	« 28	« 5, 8	«	« 0, 12, 0
	« 30	« 6, 2	«	« 0, 15, 0
	« 32	« 6, 6	«	« 0, 19, 0
	« 36	« 7, 5	«	« 0, 26, 0
MORTARI	« 12	« 2, 5	«	« 0, 05, 0
	« 24	« 5, 0	«	« 0, 15, 0
	« 36	« 7, 5	«	« 0, 30, 0
TAVOLE SEGNATE AL DI SOPRA DI PALMI METRICI 12, 5				
Di Marmo Statuario con macchie, e senza . per ogni Tav.				L. 0, 54, 0
Detto Ordinario, venato o pardiglio . . . . . «				« 0, 27, 0
TAVOLE O BUFFETTI MINORI DI PALMI METRICI 12, 5				
Di Marmo Statuario con macchie e senza . . . . «				« 0, 27, 0
Detto venato, e pardiglio . . . . . «				« 0, 13, 0
Balcuatri e Filastrini . . . . . «				« 0, 15, 0
Architettura liscia cioè di Marmo Statuario con macchie e senza «				« 0, 84, 0
Architettura liscia cioè detto ordinario venato, e pardiglio . . «				« 0, 59, 0
ARCHITETTURA CON ORNATO ED OPERE DI GUSTO ED ORNAMENTO				
Di Marmo Statuario con macchie e senza, e frutti . . «				« 0, 93, 0
Detto ordinario, venato e pardiglio . . . . . «				« 0, 68, 0
Scultura di Marmo Statuario con macchie e senza «				« 1, 01, 0
Scultura detto ordinario, venato e pardiglio . . . . «				« 0, 68, 0

MARMI GREGGI

QUALITÀ	QUANTITÀ A MISURA CUBICA		DAZIO A MON. IT PER OGNI MET.
	CARRARESE	METRICA	
MARMO STATUARIO QUALUNQUE	fino a Palmi . 6	fino a Metri 0, 093	L. 7, 26
	da Palmi 7 a 10	da 0, 094 a 0, 186	« 9, 68
	« 11 « 20	« 0, 187 « 0, 310	« 10, 90
	« 21 « 30	« 0, 311 « 0, 465	« 12, 11
	« 31 « 40	« 0, 466 « 0, 620	« 13, 30
	« 41 « 50	« 0, 621 « 0, 775	« 14, 53
	« 51 « 80	« 0, 776 « 1, 240	« 20, 58
	« 81 « 100	« 1, 241 « 1, 549	« 24, 21
	« 101 « 120	« 1, 550 « 1, 859	« 27, 84
	« 121 « 150	« 1, 860 « 2, 324	« 36, 30
	« 151 « 200	« 2, 325 « 3, e più	« 46, 00
MARMO ORDINARIO VENATO E PARDIGLIO	fino . . . . . a 30	fino a 0, 465	« 3, 63
	da Palmi 31 « 50	« 0, 466 « 0, 775	« 4, 84
	« 51 « 80	« 0, 776 « 1, 240	« 6, 05
	« 81 « 120	« 1, 241 « 1, 859	« 7, 26
	« 121 « 150	« 1, 860 « 2, 324	« 8, 47
	« 151 « 200	« 2, 325 « 3, 099	« 9, 69
	« 201 « 300	« 3, 100 « 4, 648	« 10, 90
	« 301 « 450	« 4, 649 « 6, 972	« 12, 11
	« 451 « 500	« 6, 973 « 7, 747	« 13, 30
	« 501 e più	« 7, 748 « e più	« 18, 16

Per ogni birocciata da un cavallo, quanto per una birocciata o carrata con un sol paio di bovi da duplicarsi in proporzione del numero delle paja bovi e così pure del numero dei cavalli come segue cioè

Architettura liscia	Marmo statuario con macchie e senza . .	L. 1, 41
	Detto ordinario venato e pardiglio . . .	« 1, 31
Architettura con ornato Opere di gusto ed ornamento	Marmo statuario con macchie e senza . .	« 1, 45
	Detto ordinario venato e pardiglio	« 1, 36
Scultura	Marmo statuario con macchie e senza . .	« 1, 50
	Detto ordinario venato e pardiglio . . .	« 1, 41

(N. 6.)

NOTIFICAZIONE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Sua Altezza Reale il Clementissimo Nostro Sovrano, volendo usare una deferenza verso i Proprietarj dei Bastimenti che navigano sotto la protezione della Bandiera Estense, e favorire a vantaggio loro speciale l'industria del cabottaggio, è venuta nella determinazione di approvare, sopra rapporto di questo Ministero, che per i suddetti Bastimenti, che approderanno d'ora innanzi alle spiaggie di Massa e Carrara, siano ridotti i diritti delle Patenti ed Ancoraggio alla metà di quelli, ora in corso, che vennero stabiliti colla Tariffa annessa al Sovrano Editto 7 Dicembre 1816, e successivamente ripubblicata da questo Ministero medesimo colla Notificazione 7 Dicembre 1835 in conformità del prescritto nell'Articolo XI dell'altro Sovrano Editto 2 Dicembre suddetto.

Mentre pertanto si deduce a pubblica notizia la premessa Sovrana risoluzione, si dichiara poi che tutti gli altri Bastimenti, Vascelli, Barche e Legni qualunque non aventi Bandiera Estense dovranno, facendo scalo alle predette spiaggie, pagare per intiero le Tasse specificate nella Tariffa trascritta appiedi della succitata Notificazione 7 Dicembre 1835, salve le vigenti Convenzioni.

La Delegazione di Finanza in Massa è specialmente incaricata a curare l' esecuzione delle suavvertite disposizioni.

Modena 2 Maggio 1846

IL CONSIGLIERE DI S. A. R.
INCARICATO DEL MINISTERO DELLE FINANZE
LODOVICO CONTE POPPI

Lorenzo Dott. Tesini
Segretario Generale

(N. 7.)

NOTIFICAZIONE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Procedutosi da questo Ministero dietro Sovrana approvazione cogli Attuali Appaltatori Antonio Benizzi e Socj ad un nuovo Contratto d'Appalto novennale, che avrà il suo incominciamento col 1 Gennajo 1847, della Privativa Raccolta e Concia delle pelli grosse e di vitello nelle due Provincie di Modena e Reggio, è stato nei patti del Contratto stesso convenuto colla Società Appaltatrice un aumento del venti per cento sul prezzo delle pelli verdi fissato nell'Articolo 4 della Notificazione di questo Ministero medesimo in data 22 Dicembre 1815.

In conseguenza pertanto di detto patto col 1 Gennajo venturo il prezzo delle pelli di Bue, Vacca, Manzo, e Toro viene elevato ad Ital. L. 2, 23; quello delle pelli di Vitello a simili L. 3, 69 per ogni peso di libbre venticinque locali a peso verde: quello delle pelli di Cavallo o Mulo a L. 2, 76 per cadauna pelle; e finalmente il prezzo delle pelli d'Asino a L. 1, 38 similmente per ciascuna pelle. I suddetti prezzi verranno soddisfatti dall'Appalto all'atto stesso della consegna delle pelli, che si dovrà fare ai Deputati dell'Appalto stesso residenti nei Capoluoghi d'ogni Comune, e precisamente come verrà indicato con apposito Avviso che sarà pubblicato prima dello spirare del corrente anno dalle Intendenze di Modena o Reggio: fermo stante nel resto il disposto del precitato Articolo 4 della surriferita Notificazione.

In questa circostanza si prescrive poi nuovamente ai Macellaj e Venditori delle suddette pelli di osservare pienamente le disposizioni tutte portate dalla preallegata Notificazione 22 Dicembre 1815, e di consegnare le pelli stesse ben condizionate e custodite, nette da carne, o nervi, e senza tagli, alla Società Appaltatrice, onde, attendendosi dalla medesima, giusta la fattale ingiunzione, alla migliore e più diligente conciatura o lavorazione di esse, possa così l'arte de' Calzolaj avere una perfetta Nazionale Manifattura, che forma la materia prima dell'arte stessa.

Si diffida finalmente chiunque ad astenersi in avvenire dall'inviare all'Estero le pelli ver-

di, di cui è vietata l'esportazione, dichiarando che i Contravventori verranno puniti colla perdita delle pelli, o loro valore, e colla multa d'Ital. L. 10 per ogni palle, oltre le altre pene a seconda delle circostanze comminate nel Tit. VIII della Legge Doganale 15 Maggio 1816, in virtù del quale si procederà anche per inquisizione contro coloro, che entro l'anno dalla commessa clandestina estrazione venissero scoperti in contravvenzione.

Gli Intendenti di Finanza in Modena e Reggio sono specialmente incaricati a vegliare per l'osservanza delle suddette prescrizioni, e delle altre in proposito vigenti.

Modena 9 *Maggio* 1846

IL CONSIGLIERE DI S. A. R.
INCARICATO DEL MINISTERO DELLE FINANZE
LODOVICO CONTE POPPI

Tesini Dott. Lorenzo
Segretario Generale

(N. 8.)

NOTIFICAZIONE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

In circostanza che colla fine del corrente Anno cessa l'Appalto generale dei dazj di Consumo nei Comuni, e Territorj aperti dello Stato,

e di quello sui Macellaj e Salsamentarj nella Provincia della Garfagnana, S. A. R. il graziosissimo Nostro Sovrano volendo che a vantaggio de' suoi sudditi fossero fatte nel Capitolato regolatore un nuovo Appalto dei dazj stessi alcune variazioni, ed utili modificazioni ordinò a questo Ministero che venisse, nel nuovo Contratto da farsi, inibito in massima agli Appaltatori generali di procedere a contratti di Subappalto, che l' esperienza ha addimostrato essere di pregiudizio agli Esercenti la Vendita dei generi, sui quali devesi corrispondere il dazio, volendo che gli Appaltatori generali conducano essi stessi l' Appalto, ed abbiano in ogni Capo-luogo di Comunità un loro Delegato a comodo maggiore dei predetti Esercenti. Prescrisse inoltre la lodata R. A. S. che si operasse una diminuzione nella Tariffa dei dazj suddetti; che al Vino detto comunemente da famiglia, che era soggetto allo stesso dazio del Vino puro, venisse solamente applicata la metà del dazio stabilito per quest' ultimo; che fossero dispensati i rivenditori del pane dal pagamento di un nuovo dazio pel pane, che acquistano dai pubblici forni per rivenderlo; che finalmente fosse abolita la prescrizione dell' Articolo 3.° della Notificazione di questo Ministero del 3 Settembre 1816, che obbliga gli Esercenti a pagare ai nuovi Appaltatori il dazio sui generi di rimanenza nei rispettivi locali d' esercizio al cominciare del nuovo Appalto.

Operate avendo questo Ministero nel Capitolato predetto le variazioni suindicate, ed altre ancora dall'encomiata R. A. S. ordinate; ed essendo piaciuto alla stessa R. A. S. di commettere al Ministero medesimo la conclusione del contratto colla Società di Antonio Benizzi e Compagni, che ora conduce in Appalto i predetti dazj, si è proceduto con essa per un novennio al relativo Contratto.

Nel mentre pertanto che tutto ciò si deduce a pubblica notizia d'ordine espresso della sullodata R. A. S., si dispone e prescrive quanto segue:

Articolo 1. Tutti gli attuali Fornaj, Fabbricatori, o Venditori di pane di frumento, o misto di frumento; i Macellaj, i Salsamentarj, gli Osti, e gli altri Venditori di Vino al minuto, non che di Acquavite e Liquori nelle Provincie di Modena, Reggio, e Lunigiana, ed i Macellaj e Salsamentarj nella Provincia della Garfagnana, che intendono di continuare nel loro esercizio nel venturo Anno 1847, dovranno presentare entro il mese di Agosto di quest' Anno alla rispettiva Intendenza o Delegazione, e per quelli della Garfagnana al Direttore della Dogana Centrale in Castelnovo, una dichiarazione di voler proseguire il loro esercizio. Quelli che non presenteranno la suddetta dichiarazione non potranno conservare l'esercizio al di là della scadenza del corrente Anno 1846.

Art. 2. La dichiarazione, di cui al precedente Articolo, dovrà contenere l'indicazione

delle Comune, strada, luogo, e numero civico della Casa, ove trovasi l' aperto esercizio.

I Fornaj, e Fabbricatori di pane dovranno unire alla suddetta dichiarazione il modello del bollo che dal 1.° Gennajo p.° v.° in poi saranno obbligati ad apporre al pane. Tale bollo dovrà portare le iniziali del Nome, e Cognome di ciascun Fornajo.

Gli Osti e venditori di Vino al minuto dovranno unire alla dichiarazione stessa l'adesione alla continuazione dell'Esercizio della Polizia della propria Provincia.

Art. 3. In avvenire chiunque intende di assumere uno degli Esercizj indicati nell' Art. 1.° dovrà presentare almeno un mese prima d'aprire l'esercizio la relativa dichiarazione, la quale sarà stesa colle massime prescritte nel precedente Art. 2.°

Art. 4. Chi intende di cessare dall' esercizio deve farne la notificazione nei modi come sopra due mesi almeno prima di chiudere l' esercizio.

Art. 5. I Contravventori a qualunque delle suindicate disposizioni saranno puniti colla multa di L. 100 Italiane, che, a' termini dell' Articolo 6.° della Notificazione 3 Settembre 1816, sarà pure applicabile a tutte le contravvenzioni per le quali non è inflitta una pena speciale nei Decreti sui dazj di Consumo, i quali rimangono nel pieno loro vigore in tutto ciò che non resta derogato da questa Notificazione.

Art. 6. Col 1 Gennajo del venturo anno 1847 sarà in facoltà degli Esercenti di soddisfare sui generi di loro consumo prima dell' introduzione di essi nel locale dell'Esercizio nelle mani del Delegato della Società dell' Appalto residente nel Capo-luogo della Comune il dazio nella misura, a cui trovasi per le Provincie di Modena, Reggio, e Lunigiana ridotto nella Tariffa qui appiedi trascritta, e per quelli della Provincia di Garfagnana secondo la Tariffa, che venne sanzionata col Sovrano Editto 11 Gennajo 1816, e che pure viene trascritta in calce a pubblica notizia. Sarà altresì in facoltà degli Esercenti medesimi, anzichè di soddisfare il dazio come sopra, di convenzionarsi colla Società dell' Appalto pagando invece un determinato annuo Canone.

Art. 7. Qualora gli Esercenti stessi preferissero di esercitare a convenzione dovranno dirigersi al Delegato, di cui nel precedente Articolo 6, presentando il permesso ottenuto dall'Intendenza o Delegazione della Provincia ed indicando il tempo pel quale intenderanno di fare la convenzione. Combinando col Delegato stesso sull'entità del Canone da soddisfarsi, si stenderà il relativo contratto, che entro un mese dovrà presentarsi all'Intendenza o Delegazione suddetta per la relativa vidimazione; e non potendo poi combinare col Delegato predetto, dovranno gli Esercenti medesimi rivolgersi all'Intendenza o Delegazione di cui sopra, la quale, sentita la Società dell'

Appalto, determinerà in via Amministrativa l'annuo Canone che dovranno soddisfare. Di tale decisione sarà facoltativo tanto agli Esercenti quanto alla Società dell'Appalto di richiederne la revisione del Consiglio Speciale di Revisione presso il Ministero, che definitivamente risolverà, togliendo ogni discrepanza tra gli Esercenti, e la Società dell'Appalto.

Art. 8. Tutti gli Esercenti non convenzionati saranno esenti dal pagamento del dazio sopra i generi che proporzionalmente alla forza ed entità dei rispettivi Esercizj avranno nel loro locale d'Esercizio all'incominciare del nuovo Appalto.

Art. 9. Finalmente i Rivenditori di pane, che l'acquistano dai pubblici Forni, saranno esenti dal pagamento del dazio, quando però il pane che smerciano sia munito del bollo di cui nell'Art. 2.° in prova del già seguito pagamento del dazio.

Gli Intendenti di Finanza in Modena, e Reggio, e la Delegazione in Massa invigileranno e faranno invigilare per l'osservanza delle premesse disposizioni, e delle altre prescritte in proposito dai relativi Regolamenti.

Modena 9 *Maggio* 1846

IL CONSIGLIERE DI S. A. R.
INCARICATO DEL MINISTERO DELLE FINANZE
LODOVICO CONTE POPPI

Tesini Dott. Lorenzo
Segretario Generale

TARIFFA

dei Dazj di Consumo nelle Comuni aperte nelle due Provincie di Modena e Reggio, ed in quella della Lunigiana per gli effetti contemplati dall' Articolo 13 dei Capitoli normali dell' Appalto

Per Quintale Metrico	Farine di Frumento non abburattate L.	1	60
	Dette Abburattate . . . . . «	1	90
	Dette miste con farine di altro grano con tritello, reggiolo e reggiolina . . . . . «	1	60
	Pane e paste di pura farina di Frumento . . . . . «	1	90
	Detto misto con altre Farine . . . . . «	1	60
Per Cadauno	Bovi e Manzi . . . . . «	10	50
	Vacche e Tori . . . . . «	8	—
	Manzetti e Civetti . . . . . «	6	—
	Vitelli . . . . . «	4	—
	Porci . . . . . «	2	50
	Pecore, Capre, Castrati, Montoni ed Agnelli maggiori in peso lordo di libbre 16 . . . . . «	—	30
	Capretti, ed Agnelli non eccedenti il peso suddetto . . . . . «	—	15
Per Quintale Metrico	Carni salate, affumicate ed in qualunque altro modo preparate che si introducono dei Lardaroli nel locale di esercizio . . . . . «	5	60
	Vino per la minuta Vendita . . . . . «	1	60
	Vino detto da Famiglia . . . . . «	—	80
	Acquavite per la minuta Vendita . . . «	4	—
	Rosoli e Liquori . . . . . «	6	—

TARIFFA

del Dazio di Macellazione e Vendita delle Carni nella Provincia della Garfagnana determinato col Sovrano Editto 11 Gennajo 1816

Per Cadauno	Manzi . . . . . L.	8	—
	Vacche, e Tori . . . . . «	5	—
	Vitelli . . . . . «	2	—
	Manzetti, e Civetti . . . . . «	4	—
	Porci . . . . . «	2	—
	Pecore, Capre, Castrati, Montoni ed Agnelli maggiori in peso di mezzo Quintale . . . . . «	—	30
	Capretti, ed Agnelli non eccedenti il peso di mezzo Quintale . . . . . «	—	15
Per Quintale Metrico	Carni salate affumicate ed in qualunque altro modo preparate, che s'introducono dai Salsamentarj nel locale d'esercizio . . . . . «	1	—

(N. 9.)

FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA ECC. ECC. ECC.

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

Avendo Noi determinato che il Bosco di Castelvetro di ragione Camerale debba destinarsi a Caccia riservata al Sovrano non altrimenti che quello della Saliceta, e volendo Noi con apposito Regolamento stabilire l'estensione delle Reali Bandite, ed impedire che non vengano violati i rispettivi confini, ordiniamo quanto segue:

Articolo 1. La Caccia riservata, oltre i Boschi di ragione Camerale, comprenderà parte delle terre limitrofe da indicarsi mediante pali o colonne in cotto marcati da un numero progressivo e dalle iniziali C. R. (*Caccia Riservata*); e quindi il limite della suddetta riserva rimarrà circoscritto, e stabilito dalle linee rette intercedenti fra colonna e colonna, o palo e palo.

Art. 2. Tal limite in quanto al Bosco di Castelvetro verrà nel modo predetto determinato da Persona da Noi espressamente delegata in concorso del Capo-Caccia e di due Guardaboschi, ed inoltre di due Possidenti prescelti fra quelli le di cui terre debbono ag-

gregarsi alla Bandita Reale, ritenuto che non potrà estendersi oltre 500 metri dal punto del Bosco che più s'inoltri nelle terre stesse.

Art. 3. Quanto al Bosco della Saliceta si starà ai confini attuali contradistinti come sopra, e fino a nuova disposizione.

Art. 4. Dovrà, da un Ingegnere prescelto dalla R. Ducal Camera, in concorso di un Agente della medesima, e di chi vi ha interesse, verificarsi quale sia la cultura dei terreni aggregati alle Bandite, e quindi determinarsi in via approssimativa il danno che può loro derivarne dal Selvatico, ed il compenso dovuto ai rispettivi Proprietarj.

Sarà questo di anno in anno ad epoca stabilita corrisposto in denaro dalla stessa R. Ducal Camera.

Art. 5. Niuno potrà recarsi nei predetti Boschi per l'oggetto della Caccia ove non sia munito di espressa licenza da riportarsi dalla Generale Intendenza della Regia Ducal Camera per quello di Castelvetro e dall'Economato della Casa Reale per l'altro della Saliceta; come non sarà lecito a chiunque l'entrarvi sotto qualsiasi pretesto con fucile, od altri oggetti atti alla Caccia.

Art. 6. Chiunque contravverrà al disposto nell'Art. 5 incorrerà per la prima mancanza nella multa di Italiane L. 20, oltre l'apprensione e perdita del fucile, od altri istrumenti atti a cacciare.

Art. 7. Rendendosi alcuno recidivo, la multa sarà di Italiane L. 40 oltre la perdita come

sopra, e resterà privo della licenza per la Caccia in qualunque luogo dei Nostri Dominj.

Art. 8. Chi non avrà come pagare la multa subirà la pena del Carcere in regola di un giorno di detenzione per ogni due Lire Italiane.

Art. 9. La Polizia è l'Autorità competente a conoscere delle semplici contravvenzioni alle Leggi intorno la Caccia riservata.

Art. 10. Ove nel verificarsi di qualche contravvenzione seguano ferimenti, o gravi percosse, sarà dei Tribunali ordinarj il prendere notizia dell'accaduto e quindi il giudicare come troveranno di ragione.

Art. 11. A provare che alcuno contravvenne al Regolamento intorno alla Caccia basterà la giurata testimonianza di due Guardie del Bosco, o di una Guardia, e di altra persona degna di fede che vi sia stata presente, oltre il corpo del delitto.

Mentre per il pieno effetto di quanto viene disposto si sono da Noi dati gli ordini opportuni alle Autorità cui spetta di farle osservare, avverta ognuno di uniformarvisi, onde non incorrere nelle prescritte pene: Tale essendo la Nostra Sovrana Mente, e Volontà.

Dato in Reggio dal Nostro Palazzo Ducale questo giorno 17 Maggio 1846

FRANCESCO

Gaetano Gamorra
Segretario di Gabinetto

(N. 10.)

MINISTERO

DI PUBBLICA ECONOMIA ED ISTRUZIONE

DEPUTAZIONE MINISTERIALE

PER GLI AFFARI

DELLA PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

In obbedienza ai Venerattissimi Sovrani Ordini, ed alle conseguenti disposizioni date dal Ministero di Pubblica Economia, dovendosi nella corrente estiva stagione attivare l'irrigazione di una parte del piano massese mediante le acque derivate dal fiume Frigido, e ciò in via di esperimento e per quanto sarà compatibile collo stato a cui si trovano condotte le bocche d'irrigazione e i canali dispensatori, come anche colla quantità d'acqua che è necessario lasciare a disposizione della Delegazione di Finanza in servigio de' Mulini Camerali ad oggetto di assicurare la macinazione de' grani pel consumo ordinario della popolazione; d'ordine di S. E. il Sig. Ministro ed in seguito di ossequiata sua determinazione del 20 corr. mese N. 3064, si pubblicano in pendenza della formazione di uno stabile più esteso Regolamento le seguenti norme e discipline dallo stesso approvate.

1. È delegato a regolare la distribuzione delle acque per l'irrigazione di quella parte

del piano massese che potrà goderne nell'attuale stagione estiva l'Ingegnere d'Acque e Strade residente in Massa Sig. Luigi Montanari, al quale dovranno dirigersi quelli che desidereranno irrigare i proprj fondi, e farne la denunzia colle opportune dichiarazioni cinque giorni prima di quello in cui vorranno irrigare.

2. La denunzia o istanza per ottenere l'irrigazione sarà scritta in un bollario a madre e figlia a cura di un apposito Impiegato a ciò destinato, ed il Sig. Ingegnere noterà a tergo della bolla figlia la concessione dell'acqua indicandone la quantità, l'ora in cui il denunziante deve riceverla, e la bocca da cui dovrà derivare.

3. Munito di questa bolla, il Proprietario si presenterà nello stesso giorno in cui avrà fatta la denunzia all'Aggiunto Sig. Carlo Giorgieri nominato Cassiere pel ricevimento della tassa d'irrigazione e ne effettuerà il pagamento, in prova del quale ed in cambio della prima, gli sarà rilasciata altra bolla figlia da conservarsi per essere poi consegnata all'Impiegato destinato alla distribuzione dell'acqua.

4. La tassa da pagarsi è stabilita in Centesimi sessanta, Cent. 60 per ogni ora d'acqua e questa serve ad irrigare prossimamente ottantatrè pertiche massesi di terreno.

5. Quelli che avendo fatto la denunzia ed ottenuta la concessione dell'acqua omettessero d'eseguirne il pagamento nello stesso giorno perderanno ogni diritto all'acqua richiesta.

6. Nel caso di pioggia continuata per alcune ore viene sospesa l'irrigazione, e quelli che l'hanno pagata possono o servirsene nelle ore stesse nelle quali dovevano riceverla, o cambiando ora e giorno hanno tempo otto giorni a riceverla, ma sono obbligati ad avvisarne sempre cinque giorni prima del giorno in cui desiderano esser rimessi nel loro diritto. Se poi entro otto giorni non abbisogneranno dell'acqua perchè la pioggia sia stata abbondante, perderanno ogni diritto, ma verrà loro restituita la metà della tassa pagata.

7. Nei casi di contestazione e di occorrente verificazione per l'acqua erogata dalle diverse bocche, dovranno i Proprietarj dirigersi al detto Sig. Ingegnere delegato, il quale si porterà in persona sul luogo, o vi manderà un Impiegato suo dipendente per poi provvedere come di ragione.

8. Chiunque danneggerà i manufatti e canali inservienti all'irrigazione, o deriverà indebitamente dell'acqua dai canali medesimi, o dai solchi secondarj, o in qualunque altro modo arrecherà danno all'Amministrazione, od ai Particolari disturbando il regolare andamento dell'irrigazione, come pure chiunque ardisse opporsi ai Delegati per la distribuzione delle acque d'irrigazione in ciò che riguarda le loro incombenze, sarà punito a norma delle vigenti leggi e regolamenti.

Giova ritenere che ognuno sarà per prestarsi all'esatta osservanza di queste norme e disci-

pline dirette e rendere il più che sia possibile regolare, e conseguentemente utile all' agricoltura massese, l'irrigazione procuratale con non lieve dispendio dalla Sovrana Munificenza.

Modena il 22 Giugno 1846

IL DEPUTATO
GAETANO GALLI

(N. 11.)

IL GOVERNATORE

DELLA CITTA E PROVINCIA DI MODENA

NOTIFICAZIONE

Il Monte Annonario Perpetuo istituito dell' Augusta e Venerate Memoria di S. A. R. Francesco IV ha per iscopo principale di porgere un salutare soccorso alle popolazioni di questi Stati nelle circostanze di soverchio incarimento o di penuria dei grani e delle farine, affine di arrestare anche in simile incontro l' eccessivo desiderio di lucro dei monopolisti, impedendo almeno che le loro speculazioni si esercitino a danno del povero; non impedendo d' altronde la libertà del commercio delle suddette derrate, che è anzi intenzione di mantenere scevra da qualunque limitazione.

Egli è quindi Ossequiata Mente dell' Amatissimo Sovrano Nostro Francesco V. che ogoiqualvolta la quasi generale scarsezza dei grani che affligge in quest' anno molte provincie di Europa, e de' cui effetti risentoosi in qualche modo anche gli Estensi Dominj, facesse salire i prezzi dei grani stessi al di là di quella misura oui colle poche sue risorse può giungere la classe povera e bisognosa, abbiaosi a favore della medesima ad aprire i pubblici granaj e cassoni, ritenendo che le altre classi più agiate possono facilmente sopportare il danno, non già della mancanza dei generi, cui, la Dio-mercè, si ha tutta la fiducia di non incontrare, ma solo dell' incarioamento.

All' oggetto pertanto di spargere nelle suddette classi povere la suavvertita beneficenza colla maggior possibile diffusione, e di proporzioonarla anche ai mezzi di cui i componenti le medesime possono giornalmente disporre, la Reale Altezza Sua è venuto di sapientemente determioare:

1. Che i diversi oassoni e graoaj, sempre quando venga il caso di porli in attività, effettuioo la distribuzioone in razioni di farine non maggiori del coosumo di gioroi 7 per individuo se trattasi di frumento, grano turco e castagoe, ed in razioni minori se trattasi di riso e fagiuoli.

2. Delle precise quantità e dei prezzi delle prefate razioni verrà all' opportunità pubblicata una tariffa basata sul prezzo dei grani all'

epoca dell'apertura del Monte Annonario, diminuito di un 7 per 100 e senza computarvi, pel frumento, pel grano turco e per le castagne, la spesa di macinazione. Eguale ribasso proporzionale del 7 per 100 si farà per i fagiuoli e pel risone, condonando anche in parte per quest'ultimo le spese di pilatura.

3. Se durante l'apertura del Monte i prezzi dei generi correnti alle piazze si aumentassero anche a fronte di quelli che determinarono l'apertura stessa, resterà sempre inalterata la tariffa delle razioni.

4. A maggior comodo dei concorrenti ed a più equa ripartizione della beneficenza si stabilisce che ogni granajo, cassone o deposito abbia il relativo suo circondario, la cui popolazione sia in proporzione della quantità totale in genere esistente nel Monte Annonario della Provincia, e quindi anche in proporzione delle quantità parziali dei medesimi rispettivi depositi.

Così i granaj della Capitale serviranno non solo per la Comunità di Modena, ma per quelle altresì di Nonantola e di Formigine.

I granaj della Mirandola, di Carpi e del Finale serviranno non solo per quelle Comunità, ma anche per le altre di S. Felice, della Concordia e di S. Martino.

Il granajo di Castelvetro resta assegnato alle Comunità di Vignola, di Spilamberto e di Guiglia.

Il granajo di Sestola servirà alle Comunità di Sestola ed a quelle di Montese e di Fanano.

Qeelle di Pievepelago è destinato per Pievepelago e per Finmalbo.

Finalmente le Comunità di Sassnele, di Pavello e di Montefiorine hanno ciaschedna il lero corrispondente deposito nei tre Capilnoghi.

5. Nella Città di Modena queste Provinciale Geverno, per la Comnnità di Pavullo il Sig. Delegato del Frignano, e negli altri centri di circendarie i rispettivi Podestà e Sindaci locali disporranee a seconda delle presenti ordinanze, e regoleranno la distribuzione siccome è prescritto, per mode che i Podestà e Sindaci delle Comnnità che noe hanno granaj o depositi e che sene aggregate ad altre che ne hanno, dovranno nel Podestà o Sindace del luogo, dove i depositi o granaj esistono, riconoscere, per ciò che riguarda il Monte Annonario, altrettanti appositi Incarieati del Governe e ad essi prestarsi in quanto relativamente occorrer possa.

6. Siccome nel case in cui dovesse aprirsi il Monte Annenarie devrehhe aversi prudentemente in vista la snpposizione peggioro, quale è quella di un assai difficile ribasso dei prezzi prima dell'epoca del nuovo raccolto, così sarà d'uopo anche regolare il numero delle distribuzioni in modo che sino a quell'epoca stessa possano effettuarsi. Simili distribuzioni giornali che aumenterebbero naturalmente di numero, se più ritarderà il momento dell'apertura del monte Annonario, e che come si è detto al n. 1, possene anche per le farine anticiparsi

sino al numero di 7 ad uno stesso individuo a seconda delle particolari sue circostanze, devono poi ripartirsi in proporzione dei circondarj nel precedente numero attribuiti ad ogni deposito di generi, e dentro i circondarj si ripartiranno in proporzione delle popolazioni delle parrocchie, per modo che all'aprirsi del Monte sarà ciascheduno Parroco avvertito col mezzo delle rispettive Autorità Comunali del numero di razioni giornali che sono alla sua Cura affidate.

7. Al caritatevole discernimento ed alle cognizioni personali dei prelodati Reverendi Parrochi incomberà di preferire i beneficandi e di alternare nei bisognosi le beneficenze.

8. Sarà quindi molto opportuno che fin d'ora essi Reverendi Parrochi concertandosi, ove è d'uopo, colle Autorità Politiche e Comunali e colle Congregazioni di Carità ove esistono, preparino l'elenco delle persone e famiglie, che fruir dovrebbero della distribuzione del Monte Annonario, onde nel caso di istantanea apertura del medesimo non venga ritardata la realizzazione del fine cui è destinato.

9. Verificandosi poi l'apertura, dal che darebbesi avviso con Circolare in cui si indicherà, come è detto al n. 6, il numero dei contemplendi per ciascheduna parrocchia, i più volte detti Reverendi Parrochi incominceranno tosto a munire le persone che ne sono meritevoli, giorno per giorno, di un certificato a stampa di cui saranno loro all'uopo diramati gli

esemplari, avvertendo peraltro che se rilascieranno certificati tendenti a far conseguire ad un individuo più di una e fino a 7 razioni dovranno nei successivi giorni, all'oggetto di rimanere sempre entro la misura fissata, diminuire in proporzione il numero dei certificati che emetteranno.

10. Le persone munite dei medesimi certificati si presenteranno al deposito o granajo, al cui circondario esse appartengono, e quivi soddisfacendo il prezzo che a seconda della tariffa importano le razioni loro assegnate, ne ritireranno uno scontrino o bolletta col mezzo della quale potranno avere le farine rispettivamente loro dovute.

11. Essendochè lo scopo avuto in mira delle beneficenza verrebbe paralizzato ogniqualvolta i beneficati facessero traffico delle razioni loro accordate a fronte di modici prezzi, quando potesse ciò scoprirsi, si escluderanno d'allora in poi dal partecipare alle distribuzioni, salvo anche l'adottare misure di rigore contro coloro che li inducessero a vendergliele o che in qualunque altro modo contravvenissero al fine ed allo spirito delle presenti Disposizioni.

12. A tutte le Autorità dipendenti dal Governo ed allo zelo delle Autorità Ecclesiastiche si ordina e si raccomanda adesso per quando potrà occorrere, l'esatta osservanza delle presenti Disposizioni, onde la si giustamente acclamata benefica Istituzione del Monte Annonario Perpetuo, e le solerti e saggie paterne

cure dell' Ottimo Sovrano, nel momento del comune bisogno, sortano il vantaggioso loro effetto.

Modena dal Palazzo di Governo
il 26 Ottobre 1846

MARCHESE LUIGI DE BUOI

Giuseppe Saltini
Segretario

(N. 12.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA ECC. ECC. ECC.

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

Rivolte avendo le sollecitudini Nostre sulla privativa del Sale, ed osservato che per pratica introdotta dal cessato Regime Italiano, la quale è tuttavia in vigore, i Postari o Rivenditori al minuto ottengono il compenso del loro esercizio sul peso del genere, il che ricade in danno di chi lo provvede, e per ciò d'ordinario delle Classi più bisognose dei Nostri Sudditi, abbiamo fissato di togliere tale pratica, caricando invece il Nostro Erario del compenso stesso, onde così ciascuno che compra Sale al minuto ne abbia il preciso e giusto peso.

Considerato inoltre che non pochi Abitanti sulle fascia di confine dello Stato, e precisamente nell'alta montagna delle Provincie di Modena e Reggio allettati dal minor prezzo, a cui si smercia il Sale in alcune estere località, ed in iapecial modo ove la vendita è appaltata, si espongono a contravvenire alle Leggi su questa privativa vigente nei Nostri Dominj, il che ridonda poi in personale loro pregiudizio, e delle loro famiglie per le pena pecuniaria che devono soddisfare, o per l'afflittiva, a cui a seconda delle circostanze soggiacciono, abbiamo determinato di mettere un riparo a tanto disordine, togliendo così anche una delle principali cause che demoralizzano le Popolazioni.

In conseguenza di che Ordiniamo e Comendiemo quanto segue:

1. Dal 1 Gennajo 1847 in avanti tutti i Postari o Rivenditori di Sale al minuto saranno obbligati a smerciare il Sale al preciso prezzo di privativa secondo la sua qualità e senza detrazione o diminuzione alcuna di peso.

2. Se qualche Postaro o Rivenditore di Sale osasse di contravvenire alla disposizione suddetta incorrerà per la prima mancanza nella multa di L. 30 Italiane, che andrà a profitto del defraudato: rendendosi poi recidivo perderà la patente da postaro, e verrà punito con un mese di carcere.

3. Il compenso dovuto ai Postari o Rivenditori di Sale, che esercitano anche la minuta

vendita dei Tabacchi, e d'altri generi di privativa verrà corrisposto a carico del Nostro Erario, e misurato a seconda della rispettiva località, e delle distanze dalla Dispensa, alla quale provvedono il genere.

4. A togliere possibilmente il contrabbando del Sale nell'alta montagna Modenese e Reggiana sarà attivato col 1.° Gennajo 1847 a favore degli Abitanti nella fascia di confine nelle località, nelle quali ha luogo il contrabbando stesso, il beneficio di metriche oncie quattro per ogni libbra metrica sul peso del Sale da servire al consumo della famiglia degli Abitanti medesimi: benefizio che verrà regolato dal Ministero delle Finanze con apposita Notificazione da Noi approvata.

5. Nella lusinga, in cui siamo, che colla predetta Disposizione si toglierà il motivo al contrabbando del Sale facciamo grazia ai sudditi Nostri che trovansi in carcere per iscontare le pene pecuniarie incorse.

6. Se però nullostante la Disposizione medesima qualcuno osasse in avvenire di commettere contrabbando di Sale Estero, di comprarne dai contrabbandieri, o di ritenerne presso di se, Comandiamo che sia trattato col rigore della Legge, e che non sia ammesso a componimento.

7. Conserviamo nella piena loro attività gli Editti emanati sulla privativa del Sale dall' Augusto Nostro Padre di gloriosa ricordanza nel 13 Novembre 1816, 18 Febbrajo 1819, e

23 Dicembre 1844, non che la Notificazione del Ministero delle Finanze 12 Maggio 1818, nella quale prescrivesi che la compra del Sale non può farsi altro che nelle Dispense o Posterie stabilite nel luogo, in cui trovasi l'abitazione del consumatore.

Al Nostro Consigliere Incaricato del Ministero delle Finanze è affidata l'esecuzione del presente Editto: Tale essendo la Sovrana Nostra Mente e Volontà.

Dato in Modena dal Nostro R. Ducale Palazzo questo giorno 31 *Ottobre* 1846

FRANCESCO

Dott. CARLO PARISI
Segretario di Gabinetto

(N. 13.)

NOTIFICAZIONE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Analogamente al disposto da S. A. R. il Clementissimo nostro Sovrano nell'Articolo 4.° dell'Editto del 31 scorso Ottobre, col quale è ordinata l'attivazione col 1.° Gennajo 1847, a favore degli Abitanti nella fascia di confine dello Stato nell'alta montagna delle Provincie di Modena e Reggio del beneficio di metriche oncie 4 sopra ogni libbra metrica di Sale, si prescrive con approvazione della lodata R. A. S. quanto segue:

1. Gli Abitanti nell' alta montagna Modenese e Reggiana in confine colla Toscana e col Lucchese che godono del beneficio loro graziosamente accordato dall'ossequiata A. S. R. col sopraccitato Editto, sono quelli che dimorano nelle Parrocchie e Luoghi menzionati nell' infraposta Tabella.

2. La quota annua fruente il beneficio stesso per ciascun Individuo, considerati i bisogni degli uomini e dei bestiami, e le salate dei formaggi e delle carni, è stabilita in sette libbre metriche, compreso il beneficio accordato sul peso.

3. Non potendosi a termini del disposto del predetto Editto 31 Ottobre scorso e della Notificazione 12 Maggio 1818 provvedere il Sale, altrochè alla Dispensa del proprio circondario; così gli Abitanti di cui sopra godranno soltanto di tale beneficio, qualora levino il Sale alla propria Dispensa, o Posterie locali.

4. Perchè poi il suddetto beneficio sia regolarmente da ciascuno goduto, le Intendenze di Modena e Reggio emetteranno ogni anno, cominciando coll' anno presente prima che termini il mese di Dicembre, dei *boni* a favore dei Capi d' ogni Famiglia, nei quali sarà indicata la quantità del Sale da levarsi nell' anno successivo col beneficio dell' aumento nel peso, calcolato sul numero degli individui componenti le rispettive Famiglie, e sulla quantità determinata nell' Articolo 2.° della presente Notificazione.

Tali *boni* saranno di tre specie, cioè, di mezza libbra metrica, ossiano oncie cinque; di

una libbra; di libbre due, e distinti con carta di diverso colore.

Detti *boni* verranno rilasciati a ciascun Capo di Famiglia in due volte dal rispettivo Podestà o Sindaco col mezzo del proprio Parroco al principio d'ogni semestre, consegnandone rispettivamente uno d'ogni specie, cioè, di mezza libbra, d'una libbra, e di libbre due; e così per libbre tre e mezzo per ogni individuo, il che per l'intiero anno forma la quantità indicata nel suddetto Articolo 2.° di questa Notificazione.

5. Ogni volta che gli Abitanti predetti si presenteranno e levare una partita di Sale, dovranno rilasciare al Dispensiere, o Postaro, da cui l'acquisteranno, tanti *boni* per la quantità di Sale che riceveranno in vendita.

6. Esaurita che abbia ciascun Capo di Famiglia la quantità del Sale espressa nei *boni* a lui rilasciati, non potrà pretendere il beneficio dell'aumento nel peso per altre compre che facesse di Sale; come pure, cessato l'anno, non potrà pretendere sui *boni* dell'anno antecedente, che tenesse tuttavia presso di se, il beneficio stesso, giacchè col cessare dell'anno i *boni* medesimi sono annullati.

7. Per le discipline poi che i Dispensieri, ed i Postari al minuto dovranno osservare coll' Amministrazione, è provveduto con istruzioni interne d'Uffizio.

Le Intendenze di Finanza in Modena e Reggio cureranno l'osservanza delle suddette disposizioni.

TABELLA

indicante i luoghi, in cui gli abitanti godono il beneficio specificato nell' Articolo 1.°

PROVINCIA DI MODENA

Sotto la Dispensa di PIEVEPELAGO

BARIGAZZO
ROCCASSUOLO
CASTELLO
CASTELLINO di ROCCO
FIUMALBO
GROPPO
PIEVEPELAGO
RIOLUNATO
ROCCA PELAGO
S. ANNA PELAGO
S. ANDREA PELAGO
SERPIANO
TAOLIOLE

Sotto la Dispensa di MONTEFIORINO

CARGEDOLO
FONTANALUCCIA
FRASSINORO
PIANO DE'LAGOTTI
RICCOVOLTO
ROMANORO
ROVOLO
SASSATELLO

PROVINCIA DI REGGIO

Sotto la Posteria all'ingrosso di VILLA MINOZZO

ACQUABUONA
BUSANA
CERETO NELL' ALPI
CORRETO di SOLOGNO
CULAGNA
NISMOZZA
PRIMAVORA
SOLOGNO
VAGLIE
VALRONA
VALLISNERA

Sotto la Dispensa di BAGNOLO NE' MONTI

ASTA
CAPRILE
CASALINO
CERVAROLA
CINQUECERRI
CIVAGO
CORIANO
FERRIO
GAZZANO
LIGONCHIO
MONTECAGNO
MONTEMISCOSO
OSPITALETTO
PIOLO
RAMISETTO

Modena 4 Novembre 1846

IL CONSIGLIERE DI S. A. R.
INCARICATO DEL MINISTERO DELLE FINANZE
LODOVICO CONTE POPPI

Lorenzo Dott. Tesini
Segretario Generale

(N. 14.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA ECC. ECC. ECC.

ARCIDUCA D' AUSTRIA D' ESTE, PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

Rendendosi di giorno in giorno più frequenti in parecchi luoghi di questi Dominj le aggressioni ed i furti violenti, e volendo Noi in ciò pure provvedere alla pubblica o privata sicurezza degli amatissimi Nostri Sudditi mediante una più spedita amministrazione della punitiva Giustizia,

Ordiniamo quanto segue:

1. Le Commissioni istituite pei delitti d'incendio, giusta la mente dell'Augusto Nostro Genitore di gloriosa memoria, dal Consigliere Intimo per gli Affari di Giustizia, o di Grazia con Notificazione 18 Febbrajo 1841, dovranno ancora conoscere, e giudicare delle aggressioni e dei furti violenti, osservando il prescritto dalla Legge 14 Marzo 1821.

2. Seguendo alcuno di tali delitti, il locale Giudice di prima istanza, o Giusdicente ne farà accurato rapporto al Nostro Supremo Consiglio di Giustizia, il quale rimetterà alla Commissione competente il reo, ove riscontri gli ostremi necessarj al relativo Giudizio.

In caso diverso verrà ingiunto a chi riferive di praticare ulteriori indagini a scoprire il delinquente, informando poi di nuovo intorno alle risultanze degli Atti.

3. Sarà del Supremo Tribunale, come a lui pervenga il nuovo rapporto, il determinare, se debba convocarsi quella delle Commissioni, che sia competente pel commesso misfatto, o proseguirsi il Processo in via ordinaria.

4. Il Supremo Consiglio di Giustizia inoltre disporrà, perchè si unisca l'una, o l'altra delle Commissioni come sopra, qualora per le notizie a lui trasmesse dal Ministero di Buon Governo riconosca che si abbia a procedere colle forme proprie del Tribunale Statario contro persone imputate d'incendio doloso, o d'alcuno degli altri delitti contemplati dal presente Decreto.

Il Nostro Consigliere Intimo per gli Affari di Giustizia e di Grazia, come Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia, è incaricato dell'esecuzione del Decreto stesso; Tale essendo la Sovrana Nostra Mente, e Volontà.

Dato in Modena dal Nostro Ducal Palazzo questo giorno 9 Dicembre 1846

FRANCESCO

(N. 15.)

IL GOVERNATORE

DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI MODENA

INCARICATO DEL MINISTERO DI BUON GOVERNO

Notificazione

L' affliggente frequenza degl' incendii cui da non pochi mesi vanno in particolar modo soggette le campagne di alcune Provincie di questo Stato, non può non persuadere che la massima parte di essi abbia causa nel dolo, e nella malignità per private vendette, o per incutere col timore, o fors' anche per viste di più estesa perversità.

S. A. R. l'Augusto clementissimo Sovrano penetrato nel suo cuore paterno della desolante calamità cui andarono quindi soggette diverse e numerose famiglie colla perdita molte volte delle loro derrate, e col rischio eziandio della vita, è venuto nel provvidentissimo divisamento di aggiungere alle energiche misure sinora adottate per lo scuoprimento degli Autori degli incendii dolosi e per la repressione di così abbominevole delitto l' abilitazione nel Ministero di Buon Governo di pubblicare quanto segue:

1. Il premio di 300, e 500 franchi a seconda dei casi promesso dal Sovrano Proclama 23 Gennajo 1841 a chi svelerà il colpevole o colpevoli d'incendio doloso è portato ad Italiane

Lir. 3000 semprechè il denunziante ne somministri all'Autorità le relative prove convincenti.

2. Il Mandatario che prima di commettere il delitto svelerà il suo Mandante, sempre all'appoggio delle prefate prove, non solo sarà assoluto, ma verrà ancora nel suindicato modo premiato e d'altronde contro il Mandante si agirà con tutto il rigore di Legge.

3. Quel Mandatario poi che dopo eseguito l'incendio si farà entro lo spazio di 48 ore a denunziare il Mandante verrà bensì anch'esso assoluto, ma premiato soltanto in quella misura che consiglieranno le circostanze.

4. L'Autorità cui si rivolgeranno i denunzianti osserverà uno scrupoloso segreto; e perciò quand'anche al migliore andamento della procedura occorressero atti conducenti ad un indizio sebbene remoto delle loro persone si riporterà l'assenso dei denunzianti medesimi prima di darvi luogo.

Modena dal Palazzo di Governo
il 12 Dicembre 1846

MARCHESE LUIGI DE RUOI

Carlo Francesco Co. Bartolomasi
Segretario.

(N. 16.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA ECC. ECC. ECC.

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

Intendendo Noi compiere quel divisamento concepito dall'Augusto Nostro Genitore di sempre cara e venerata memoria, pel quale riunire e completare le disposte provvidenze a difesa e prosperità dei Boschi specialmente ne' Monti, cotanto profittevoli per molti e già conosciuti rapporti all' interesse dell' intero Stato, ed alla ben condotta industria de' privati, or abbiamo risoluto di sancire e promulgare un generale Regolamento; e perciò ella è Nostra Sovrana Mente e Volontà che vengano osservate le disposizioni seguenti.

TITOLO I.

Disposizioni Generali.

1. Nei Boschi dello Stato situati in Monte, siano essi Camerali, Comunali, o particolari, non si possono praticar tagliamenti pel raggio di 80 metri al di sopra e al di sotto delle Strade Maestre.

2. Anzi nelle accennate Località, se pur non siano veri Boschi, ma esistano piantagioni o macchie basse di qualunque specie, non si potranno queste abbattere sotto pena per ogni albero o pianta svelta, o tagliata, dalle Italiane L. 1 alle 10, e quanto alle basse macchie tagliate, sotto la istessa pena per ogni Tavola di Terra scoperta, a meno che l'atterramento della pianta o macchia non sia stato concesso o dall'Ispettore Camerale, se in Terreno della R. D. Camera, o dal Podestà o Sindaco Locale, se in Terreno Comunale o privato; e la pena sarà pur inflitta ogni qual volta adempita non venga la condizione che nella Licenza sia stata soggiunta con riguardo alla specialità del luogo.

3. Per l'oggetto preindicato si considerano quali Strade Maestre.

1. La Strada Giardini da Maranello all' Abetone.

2. La Via di Pievepelago a Castelnovo di Garfagnana.

3. La Via che dalla Strada Giardini conduce a Sestola e Fanano.

4. La Strada che da Fiumalbo porta alla Foce e poi al Lucchese.

5. La via da Castelnovo di Garfagnana al Confine Lucchese.

6. La via Militare da Vezzano e Massa Ducale insieme al tronco detto la Spolverina.

7. E la Via Provinciale della Lunigiana.

4. Per 300 metri al di sopra dei Villaggi o Casali aventi più di dieci Case insieme unite,

o per 150 metri sotto i medesimi, non si possono dissodare Terreni per ridurli a coltura, a meno che la inclinazione di essi nel complesso non oltrepassi i 30 gradi dell'orizzontale, sotto pena per ogni Biolca dissodata e ridotta a coltura dallo Italiano L. 24 alle L. 36, giusta l'Articolo 5 della Legge 12 Aprile 1828.

5. Gli altri Terreni attualmente a Boschi, Castagneti, o Macchie basse, a Prati o Pascoli, non si possono dissodare e ridurre a coltura senza permesso, se Camerali, dell'Intendenza Camerale, e se Comunali o privati, del Governo Provinciale, salve le disposizioni riguardo ai Terreni Comunali o de' privati di cui ne' successivi Articoli.

6. I taglismenti dei Faggi, degli Abeti, e delle altre Piante di alto fusto nei Boschi Camerali e Comunali saranno di tempo in tempo distribuiti entro fissati limiti per modo che nella totale estensione di ciascun Bosco vengano a compiersi soltanto nel periodo di 80 anni.

7. Ne' luoghi di ciascheduno dei Boschi predetti di tempo in tempo destinati a semenzai e a giovani piantagioni è assolutamente proibito il pascolo fino a che le piante non siano giunte all'anno ottavo della loro esistenza.

8. Ne' Terreni sui Monti, siano Camerali, siano Comunali, le estensioni che da lungo tempo e per la qualità del suolo sono a prati e pascoli, non si possono convertire a Boschi dovendo continuare a servigio della Pastorizia, e meno che non sia d'uopo impedire lavine.

Quindi è che ciascuno de' sotto Ispettori Camerali non potrà accingersi ad imboschire Terreni che si trovino ad uso di pascolo come sopra, se prima non abbia comunicata la sua proposizione all'Ispettore Provinciale, e questi non abbia riportata l'approvazione dell'Intendenza Camerale.

Del pari ciascun Comune non potrà farsi ad imboschire Terreni a pascolo, se non ottenuta l'approvazione del Governo da cui dipende.

E viceversa non si potranno convertire Boschi a Prati e Pascoli senza le preaccennate rispettive approvazioni, o dell'Intendenza Camerale, o de' Provinciali Governi.

9. Continuano nel pieno loro vigore le Leggi che per tutto lo Stato proibiscono l'estrazione degli alberi e dei legnami di Quercia e Rovere, e del Carbone, e con esse la Notificazione del Ministero delle Finanze 1 Marzo 1844, che vieta l'estrazione degli alberi e dei legnami di Castagno nei Territorj di Massa e Carrara.

Così è delle Leggi e de' Regolamenti che si riferiscono alla Caccia in generale.

Così è delle disposizioni de' singoli Provinciali Governi che tendono ad impedire ogni danno, ed anche il semplice passaggio sulle altrui private proprietà, come pure a regolare i pascoli, e specialmente e circoscrivere quelli delle Capre eziandio nelle Montagne.

E ciò tutto salve le disposizioni seguenti rispetto ai Boschi Camerali, e salvo ai Governi predetti di ulteriormente provvedere secondo

le occorrenze alla difesa dei Boschi, e degli altri Terreni Comunali, e de' privati.

TITOLO II.

Tutela ed Amministrazione dei Boschi Camerali.

10. È affidata alla Generale Intendenza Camerale la tutela e l'amministrazione di tutti i Boschi della R. D. Camera.

E qui dichiariamo, a seconda eziandio di testamentaria disposizione dell'Augusto Nostro Genitore di gloriosa memoria, che tutti i RR. Boschi ne' Monti dello Stato voglionsi e saranno inalienabili tanto per Noi, che pei Nostri Successori. Non così gli altri che sono situati in Piano o ne' primi Colli, per cui vengono eccettuati il Bosco detto la Salicata nel Territorio di S. Felice, quello in Castelvetro, e quello ancora in Montecchio.

Però riguardo ai predetti RR. Boschi posti ne' Monti non è tolto che seguir possano permuto, ed anche vendite, allo scopo di surrogare altri Terreni più convenevoli e di merito corrispondente.

11. Avrà l'Intendenza due Ispettori, l'uno per la Provincia di Modena alla quale per quest'oggetto si congiungono quelle del Frignano, e della Garfagnana, e l'altro per la Provincia di Reggio unitamente alla Lunigiana, meno però i Territorj di Massa e Carrara, cui

non si estende per ora il presente Editto in quanto ai Boschi Camerali.

12. Ciascuno dei detti due Ispettori avrà più Sotto Ispettori a seconda dei Circondarj a questi rispettivamente assegnati.

13. Ne' varj Boschi Camerali saranno ancora Guardie o Guardaboschi muniti di Uniforme.

14. Egli è uffizio precipuo degli Ispettori Provinciali diriggere secondo gli ordini della Generale Intendenza Camerale le operazioni dei Sotto Ispettori, ricevere i loro conti, ed invigilare sulla condotta di essi e dei Guardaboschi, non meno che provocare le disposizioni dell'Intendenza a sempre migliore tutela e prosperità dei Boschi

Egli è ufficio de' Sotto Ispettori incombere all'Agenzia de' Boschi loro commessi, rendendone conto agl'Ispettori, e di sorvegliare la condotta de' Guardaboschi.

E obbligo di questi perlustrare ne' Boschi per l'osservanza delle Leggi e discipline.

15. Poichè nell'occasione di alcuni degli Acquisti di Boschi per la R. D. Camera da Comunità di Montagna sono state riservate agli Abitanti in esse Comunità o nelle rispettive Sezioni, determinate facoltà di Pascoli e determinate quote di legna, ferme stanti le decretate concessioni, Ci riserviamo di accordare anche alle Comunità venditrici non contemplate consimili diritti di pascolo e di legnatico, secondo le occorrenze e le circostanze che Ci vengano rappresentate, e nelle misure che potremo ricono-

scere rispettivamente convenevoli; qui però dichiarando, a seconda di altra disposizione testamentaria dell'Augusto Nostro Genitore, che le concessioni di pascolo non saranno inferiori alla metà dei Terreni a tale uso compresi ne' boschi da ciascuna delle Comunità di Monte alienati alla R. D. Camera.

16. L'Intendenza Camerale sentiti i Podestà o Sindaci, ed occorrendo, i Governi Provinciali, stabilirà le discipline per le distribuzioni de' pascoli e delle legne de' Boschi, pe' quali sono state o vengono fatte concessioni gratuite agli abitanti nelle Comunità, giusta i termini delle rispettive concessioni medesime.

17. La istessa Camerale Intendenza emetterà discipline ed istruzioni agl'Ispettori, e Sotto Ispettori per regolare, sia i tagliamenti e le riproduzioni de' Boschi, sia le condotte delle legna dagli alti Boschi alle pianure per mezzo de' Torrenti e Canali, e sia le concessioni a pagamento de' Pascoli, e le vendite a pagamento delle legne da fuoco, del carbone, de' legnami da lavori grossi e minuti, e degli altri prodotti qualsiansi de' Boschi.

E le anzidette Cessioni di Pascoli e prodotti de' Boschi a pagamento saranno fatte con prelazione a Terrieri, ed a questi per tasse e prezzi da stabilirsi in discrete misure, non senza però riguardo alle pratiche ne' singoli luoghi invalse.

18. Quindi la rammentata Generale Intendenza pubblicherà quelle discipline che risguar-

dino le garanzie rispettivamente opportune per l'Azienda della R. D. Camera, e pei singoli nei rapporti di loro interesse sopra gli oggetti accennati ne' premessi Articoli 16 e 17.

19. Niuno può introdursi nei Boschi Camerali, o solo o con bestie, sia per oggetto di pascolo, sia per tradurre prodotti, tuttochè divenuti di sua ragione, e ancor sia per semplice passaggio, senza permesso del Sotto Ispettore del Circondario.

E ninno può introdursi per oggetto di Caccia negli stessi Boschi Camerali, e s'intende di quelli che non sono di Caccia riservata, fuorchè, munito essendo della Licenza del Governo, o del Supremo Comando Militare, si trovi eziandio provvisto della Licenza dell' Ispettore Provinciale.

20. Ferme stanti le disposizioni sulla Caccia bandita dai RR. Boschi della Saliceta, e di Castelvetro nella Provincia di Modena e loro esterni determinati Circondarj, anche pel Bosco Camerale di Montecchio che cade nella Provincia di Reggio, rimane confermata la Notificazione della Generale Intendenza Camerale 13 Luglio 1842, salva riforma a quegli Articoli 8 e 9, in quanto che sono sostituiti gli altri qui susseguenti 38, 39 e 40.

21. Ne' Boschi Camerali i luoghi di tempo in tempo destinati a Semenzai ed alle giovani piantagioni, e perciò preservati dai pascoli come all'Articolo 7, saranno cinti da palizzate o siepi od altri segnali, che visibilmente dimostrino vietato a qualunque l'ingresso.

22. S'egli è obbligo de' Guardaboschi impedire le violazioni delle Leggi e de' stabiliti Regolamenti, è loro obbligo non meno d'intimare ai trasgressori l'uscita dai RR. Boschi, ed il rilascio delle cose indebitamente apprese, con precise parole, ma senza ingiurie.

In caso bensì di resistenza, o di rifiuto, qualora i Guardaboschi siano due, od una essendo, altra persona degna di fede si trovi presente, dovrà aver luogo l'arresto del renuente: e in qualunque caso di trasgressione dovranno i Guardaboschi farne rapporto al Sotto Ispettore.

TITOLO III.

Tutela dei Boschi Comunali e dei privati.

23. La sorveglianza sui Boschi, Macchie, Prati, Pascoli e Campi nella Montagna, siano Comunali o delle sezioni delle Comunità, siano particolari, appartiene alle rispettive Comunità.

24. Ogni Comunità, quando non sia per valersi costantemente della provvidenza offerta nell'Articolo 28 qui susseguente, avrà almeno una persona che sostenga le funzioni d'Ispettore sui Boschi, Pascoli e Campi, e avrà uno, o più Guardaboschi secondo le occorrenze per invigilare e cooperare all'osservanza dei primi otto Articoli del presente Nostro Editto, e degli altri che vengono soggiunti, e per incombere alle cure che possano essere loro rispettivamente commesse dai Regolamenti discipli-

nari che siano dalle Comunità istesse adottati coll'approvazione dei Governi Provinciali.

25. Sarà lecito a ciascun Comune e privato Possidente continuare senza alcuna tassa straordinaria la coltivazione delle rispettive Terre già dissodate, semprechè siano state come tali denunziate conformemente al Sovrano Editto 14 Dicembre 1819, e semprechè non si tratti di Terre comprese nelle periferie contemplate agli Articoli 1, 2, 3 e 4 dell'Editto presente.

Perciò relativamente alle Terre montuose nella Provincia di Modena ridotte a coltura e comprese nelle suddette denunzie, salva la preavvertita eccezione, è rimessa ed abolita la tassa di una Lira Italiana per ogni bifolca già prescritta nell'altro Sovrano Editto 12 Aprile 1828.

26. Ma rispetto alle Terre nella Montagna della Provincia di Modena e insieme della Provincia del Frignano, non comprese in quelle denunzie e ridotte a coltura, è confermata la proibizione, e sono quindi confermate le multe prescritte dal succitato Sovrano Editto 12 Aprile 1828, e specialmente all'Articolo 5.

Anzi le disposizioni dell'Editto medesimo vengono estese a tutte le Montagne dello Stato in quanto che da ora in avanti non sarà più lecito a qualunque Comune o privato di estirpar Boschi di qualsiasi piantagione, Berleti, e Macchie e ridurre a Campi da coltivarsi ad aratro o vanga per piante annue, Prati e Pascoli nelle Montagne, senza l'approvazione dei Governi Provinciali.

E ciò sotto la pena giusta il ripetuto Editto 12 Aprile 1828 per ogni caso ed ogni Biolca dalle Ital. L. 24 alle L. 36, e le altre ancora più severe ed afflittive che secondo le circostanze siano applicabili ai violatori di ordini del Governo.

27. Il perchè ciascun Comune, ancor fuori della Provincia di Modena, dovrà comporre, secondo le discipline da diramarsi dai Governi Provinciali, un Registro ben dettagliato delle Terre nelle rispettive ville attualmente boschive, pascolive, e coltivative.

Tale Registro, approvato che sia dal Governo, dovrà essere tenuto affisso nella Sala Comunale, trasmesso anche a ciascuno Parroco del Comune per essere conservato nella rispettiva Canonica ad opportuna notizia di chiunque possa aver interesse di esaminarlo, e dovrà essere inoltre nelle mani dell'Ispettore Comunale per norma delle incombenze sue, e dei Guardaboschi.

28. Potranno poi le Comunità invocare l'assistenza del Sotto Ispettore Camerale, che per assicurare l'osservanza delle vigenti Leggi interno ai Boschi e Pascoli potrà prevalersi anche dell'opera dei Guardaboschi da lui dipendenti.

29. Allo incontro anche i Sette Ispettori Camerali dovranno invigilare sopra i Boschi e Pascoli de' Comuni, e de' privati per l'osservanza delle stabilite Leggi e discipline, e disoneprendo per avventura disordini e contrav-

venzioni, dovranno tosto denunziarli tanto agl' Ispettori Comunali, o ai Podestà o Sindaci, quanto all' Ispettore Provinciale, che dovrà quindi farne rapporto al Governo, affinchè possa essorvi posto riparo.

30. Ove poi non è Bosco, non si può obbligare alcuno a quivi formarlo, quando però non si tratti d'impedire Lavine.

In questo caso resta salvo al Proprietario del Fondo di venderlo alla R. D. Camera od al Comune coll' aumento del sesto sul valore della stima secondo lo stato del Terreno in quel tempo. Il Comune avrà la prelazione.

E queste disposizioni vogliansi applicabili ai Terreni de' privati che convenga imboschire nelle Località presso le Strade Maestre indicate all'Articolo 3 per la difesa delle Strade medesime dalle bufere.

31. Qualunque Comune o particolare che amasse di ridurre a Bosco una Lavina od altra Terra nuda, non preservata come sopra all'Articolo 8, potrà giovarsi della direzione del Sotto Ispettore Camerale per l' esecuzione del lavoro, e avrà dai RR. Boschi la somministrazione gratuita delle piante necessarie, quando ne forniscano gl' istessi Boschi.

TITOLO IV.

Disposizioni intorno le questioni e le contravvenzioni

32. Le questioni che economicamente non possano esser composte intorno i limiti de' Bo-

schi e Pascoli Camerali, de' Boschi e Pascoli Comunali, dovranno essere sottoposte alla cognizione del Giusdicente o Vicegerente del luogo, che si farà a definirle in via sommaria ed inappellabilmente, salva soltanto la revisione per grazia al Supremo Consiglio di Giustizia; fermo stante che le questioni tra privato e privato a causa di confini e servitù sopra Boschi e Pascoli continuano ad essere, senz' alcuna alterazione, di competenza dei Giudici Ordinarj giusta il vigente sistema Giudiziario.

33. Chiunque possa ritenersi leso dal fatto de' Sotto Ispettori Camerali, o de' Guardaboschi da essi rispettivamente dipendenti, può ricorrere o all' Ispettore Camerale nella Provincia, o alla Generale Intendenza Camerale, salvo ben anco ad esso lui di agire in giudizio.

E chiunque possa ritenersi leso dal fatto dell' Ispettore, o dei Guardaboschi Comunali può ricorrere al Podestà o Sindaco del Paese, ovvero al Governo della Provincia, salvo a lui del pari di poter agire in giudizio.

34. Le vessazioni ed esazioni indebite anche a titolo di mancie, le infedeltà, e in somma gli abusi commessi dagli Agenti preaccennati, saranno punite colla dimissione dall' impiego, oltre il rifacimento dei danni alla parte lesa, ed oltre le altre coercizioni in casi gravi a seconda del vigente Estense Codice nella parte penale.

35. E dato a chiunque denunziare le contravvenzioni al presente Nostro Sovrano Editto,

e alle altre leggi e Notificazioni risguardanti i Boschi, i Pascoli e i Campi nelle Montagne.

36. Le accennate Contravvenzioni allo stesso R. Editto, se accadano sopra Fondi Camerali saranno conosciute dal locale Sotto Ispettore e da esso giudicate, qualora l'Intendenza Camerale non ammetta il trasgressore a componimento: o se accadano sopra Fondi Comunali o privati saranno conosciute e giudicate dai Podestà o Sindaci locali.

Però gli uni e gli altri giudizj saranno suscettibili di appello al Giudicente o Vicegerente del luogo, trattandosi alla forma delle Cause minori.

37. In quanto poi alle violazioni che colpiscano semplicemente la Caccia, tuttochè sopra Boschi od altri Fondi Camerali, la cognizione e punizione delle medesime continuerà ad appartenere alle Autorità politiche giusta le surriferite e confermate Ordinanze.

38. Per la prova di qualunque delle contemplate contravvenzioni basterà la giurata deposizione di due Guardaboschi, o Militari, ovvero di una Guardia e di altra persona degna di fede che vi sia stata presente.

39. Chi non avrà come pagare le multe inflitte subirà la pena del carcere in regola di un giorno di detenzione per ogni due Lire Italiane.

40. Ed ove poi al verificarsi di qualche Contravvenzione seguano ferimenti o gravi percosse, sarà dei Tribunali Ordinarj il prendere

notizia dell' accaduto, e poscia il giudicare come troveranno di ragione.

41. Le multe nel presente Nostro Editto decretate, e quelle pure stabilite dalle precedenti e qui confermate Ordinanze, dipendendo da contravvenzioni sopra Fondi Camerali apparterranno per intero agl'Inventori o Denunzianti, e dipendendo da contravvenzioni sopra Fondi Comunali o privati apparterranno metà agl'Inventori, e metà alla Cassa Comunale.

42. Per impedire e reprimere ogni sorta delle avvertite contravvenzioni potranno tanto gli Agenti Camerali, quanto gli Agenti Comunali, chiamare in sussidio qualunque Forza pubblica, e così ben anco i Militi Volontarj.

Mentre pertanto viene raccomandato a tutte le Autorità imparziale zelo e costante sollecitudine affinchè abbiano effetto tutte le spiegate Nostre Disposizioni viene ingiunto a ciascuno di rispettarle, non tanto per evitare le prescritte pene, quanto per contribuire a' risultamenti di considerevole interesse pubblico e privato, come vogliamo riprometterci dai Nostri Sudditi amatissimi.

Dato in Modena dal Nostro Ducal Palazzo questo giorno 17 Dicembre 1846

FRANCESCO

Gaetano Gamorra
Segretario di Gabinetto

(N. 17.)

IL GOVERNATORE

DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI MODENA

NOTIFICAZIONE

L'aumento verificatosi nel prezzo dei grani, anche dopo la Notificazione 26 Ottobre 1846, se pel grano turco accostasi quasi alla misura prefissa, onde se ne intraprenda la vendita nei modi da S. A. R. l'Augusto Sovrano accordati; rende per gli altri generi non minore le probabilità di vicina apertura generale del Monte Annonario a pro delle classi più povere di queste Provincie.

Egli è quindi espresso Veneratissimo Ordine Sovrano che col giorno 4 dell'imminente 1847 abbia intanto ad aprirsi il suddetto Monte Annonario per le farine di grano turco, il prezzo delle cui razioni fissato coi ribassi e facilitazioni concessi della summentovata Notificazione, si pubblicherà opportunamente con apposita Tariffa.

Riserbasi poi questo Governo di prevenire il pubblico con opportuni avvisi quando verrà disposta la vendita anche degli altri generi, che compongono il ripetuto Monte Annonario.

Modena dal Palazzo del Governo
il 21 Dicembre 1846

MARCHESE LUIGI DE BUOI

GIUSEPPE SALTINI
Segretario.

INDICE

22 *Gennajo* 1846

Editto Sovrano di S. A. R. Francesco V. il quale, per diritto di Successione avendo assunta la Sovranità degli Estensi Dominj, conferma tutte le Dignità e Cariche, e gl' Impiegati nelle rispettive loro funzioni. . . . *Pag.* 3

29 *detto*

Notificazione della Segreteria di Gabinetto, la quale, d' ordine Sovrano, pubblica di nuovo l' Editto 19 *Settembre* 1816 *della R. A. di Francesco IV. di gl. mem. relativo alle Udienze ed alla presentazione di Suppliche* . . » 5

13 *Aprile*

Editto Sovrano col quale dietro sanzione Pontificia vengono ordinate ulteriori discipline per assicurare la dotazione dei Benefizj ecclesiastici, la cui tutela fu affidata alle Commissioni Diocesane, come da altro R. Editto ,8 *Maggio* 1841. . . . . *Pag.* 6

14 *detto*

Notificazione di S. E. il Sig. Ministro di pubblica Economia sull' accatastamento delle case di campagna finora non censite . . . . . » 12

1 *Maggio*

Editto Sovrano sulla diminuzione del Dazio d' estrazione dei marmi greggi e lavorati dai Ducati di Massa e Carrara . . . . . » 15

2 *detto*

Notificazione di S. E. il Sig. Ministro delle Finanze per la quale sono ridotti

alla metà i diritti di Patenti e d'Ancoraggio, pei bastimenti con bandiera Estense, fissati dalle tariffe 7 dicembre 1816 e 1835. . . . . . *Pag* 19

9 *Maggio*

Notificazione di S. E. il Sig. Ministro delle Finanze portante l' aumento del 20 per 0/0 sul prezzo delle pelli verdi di Bue, Vacca, Toro ecc. per un novennio cominciando col gennajo 1847, a carico degli Appaltatori della Privativa di Raccolta e Concia di dette pelli . . . . . » 22

detto

Altra della lodata E. S. colla quale è proibito per un novennio decorrendo come sopra il Sub-appalto dei Dazj di consumo nei Comuni e Territorj aperti dello Stato, con diminuzione nella Tariffa dei Dazj stessi. . » 22

17 *detto*

Editto Sovrano portante il Regolamento per la Caccia riservata nel Bosco

di Castelvetro e nell' altro della Saliceta . . . . . *Pag.* 30

22 *Giugno*

Notificazione dell' Illma Deputazione del Ministero di pubblica economia ed istruzione, per gli affari di Massa e Carrara, intorno all' attivata irrigazione di una parte del piano Massese colle acque del fiume Frigido . . » 33

26 *Ottobre*

Altra di S. E. il Sig. Governatore di Modena colla quale si notificano le regole da osservarsi in caso che abbia a valersi dei generi del Monte Annonario instituito da S. A. R. Francesco IV. di gl. mem., a vantaggio della classe bisognosa . . . . . » 36

31 *detto*

Editto Sovrano pel quale viene caricato al R. Erario quel compenso concesso ai rivenditori di Sale, che prima era a

carico de' compratori; ed è accordato il beneficio di quattro once per ogni libbra metrica di Sale agli abitanti nel confine toscano e lucchese . Pag. 42

4 *Novembre*

Notificazione di S. E. il Sig. Ministro delle Finanze portante il modo col quale verrà distribuito agli abitanti nell' alta montagna modenese e reggiana, al confine toscano e lucchese, il beneficio, di cui nel precitato Sovrano Editto . . . . . » 45

9 *Dicembre*

Editto Sovrano che prescrive farsi le procedure per delitti di aggressione e furti dalle Commissioni stesse instituite pei delitti d' incendio . . . . . » 49

12 *detto*

Notificazione di S. E. il Sig. Governatore Ministro di Buon Governo, colla quale

è accordato il premio di tre mila Franchi a chi svelerà il colpevole d'incendio doloso. . . . . . *Pag.* 51

17 *Dicembre*

Editto Sovrano sulla difesa e prosperità dei boschi, specialmente ne' Monti, con analogo Regolamento. . . . . » 53

21 *detto*

Notificazione di S. E. il Sig. Governatore di Modena, sull' apertura del Monte Annonario nel 4 gennajo 1847 . . » 68

610905

B.14
1
3

APPENDICE

AL TOMO XXV. ANNO 1846

DELLA

COLLEZIONE GENERALE DELLE LEGGI,

COSTITUZIONI EDITTI,

PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

MODENA

PER GLI EREDI SOLIANI
TIPOGRAFI REALI

(N. 1.)

IL GOVERNATORE

DEI DUCALI DOMINJ DI MASSA E CARRARA E DELLA PROVINCIA DELLA LUNIGIANA ESTENSE

Notificazione

Sua A. R. l' Augusto Clementissimo Regnante intento sempre a promuovere anche nella Comunità di Massa l'utilissima escavazione, ed industria dei marmi, come lo ha già dimostrato con altre vantaggiose disposizioni finora emesse in proposito; si è degnato di prendere in benigna considerazione lo stato attuale dell'industria medesima, onde togliere gli inconvenienti che potrebbero incepparne lo sviluppo, e stabilire equo e solido basi su cui debba regolarsi in appresso: basi che, per quella parte che era applicabile a Massa, si desumono dalla Sovrana Legge 1 Febbrajo 1751 estesa a questa Comunità dal defunto Amatissimo Francesco IV. di gloriosa memoria con Venerato Chirografo 6 Aprile 1844 N.° 1661; in parte da alcune pratiche da molto tempo vigenti in Carrara, e in parte finalmente da ciò che il Governo prescrisse fino dal 1 Marzo 1837 col suo N.° 179.

A tale effetto nel mentre la R. A. S. si è degnata ordinare che vengaLe quanto prima sottoposto un progetto per l'istituzione di due Tribunali Economici uno in Massa, l'altro in Carrara che si occupino delle questioni di Cave, si è ancora compiaciuta sanzionare, e disporre quanto appresso:

ARTICOLO I.

Cave già aperte.

1. Il Comune di Massa, attenendosi ai patti della già fatta concessioni, caducherà tutte quelle per le quali si verifica la non eseguita lavorazione pel lasso di tempo prescritto nei relativi contratti.

2. Per usare un riguardo ai primi concessionarj che vanno così ad essere caducati, il Comune accorderà loro di preferenza la rinnovazione del livello per le cave esistenti, o che possono attivarsi nelle località dondo vengono caducati, semprechè tali livelli facciansi entro il termine di 30 giorni dalla data della caducità nei modi infradicendi, non ommessi i tentativi ove occorressero, e non ommessa le denunzie, affinchè le località medesime vengano ripartite in tanti spazj quanti unicamente possono occorrere a ciascheduna cava, e tutto il di più non si comprende nei livelli.

3. Simile preferenza si intende accordata ai Concessionarj soltanto che rimangono attualmente caducati, ma non è obbligo della Comunità l'usarla a quelli che mancando in appresso alle condizioni stabilite si trovassero nel caso identico, e neppure ai futuri concessionarj che potessero incorrere nella caducità.

ARTICOLO II.

Cave da aprirsi.

4. È lecito a chiunque il fare tentativi di cave negli agri Comunali, purchè esservi la

giusta moderazione di non recare altrui danno.

5. Colui che fa un tentativo deve all'oggetto di constatarlo e darvi un' epoca certa per la domanda in enfiteusi che si proponesse poi di fare alla Comunità, contrassognarlo colle proprie marche, e denunziarlo in pari tempo, o al più presto alla Comunale Amministrazione.

6. Se qualcuno marcasse un tentativo, od altri lo denunziasse alla Comunità, sarebbe ciò non ostante preferito chi appose le marche, ogniqualvolta provasse in modo regolare di averlo fatto in precedenza dell'altrui denunzia. Giammai però si ammetterà dal Comune una semplice denunzia quando non vi corrisponda anche un tentativo marcato nella denunziata località.

7. Chi ha marcato un tentativo, e lo ha denunziato al Comune, ha tempo sei mesi dalla data della denunzia a domandare il livello della cava, spirati i quali senza che egli presenti la sua domanda, il tentativo, e la denunzia si hanno come non avvenuti, e chiunque altro può acquistarvi diritto a nuovi tentativi.

8. Quando uno nel tempo superiormente fissato, chiede in livello una cava che preventivamente ha marcata, e denunziata, il Comune mediante affissi rende pubblica la sua domanda, assegnando otto giorni di tempo a tutti coloro che credessero farvi valere antecedenti diritti, o reclamare pei danni che loro ne verrebbero coll'opera della nuova cava.

9. In caso di qualsivoglia opposizione, il Comune, onde ne sia riconosciuto il merito, rimette le parti ai Tribunali Ordinarj, nè più si occupa della questione se non oba e sentenza passata in cosa giudicata.

10. Se poi entro gli otto giorni non si presenta alcuna opposizione, o quando al caso di opposizione il Tribunale si pronuncia definitivamente a favore del richiedente, il Comune manda i propri Periti sul luogo marcato del tentativo a riconoscerne o determinarne i confini ed assegnare alla cava quella sola latitudine di agro Comunale di cui può aver duopo, ritenuto che questa debba estendersi dalla cima del monte al fondo della valle, perchè la cava abbia la sicurezza, e l'espurgo di cui abbisogna.

I Periti fissano anche il Canone livellario proporzionato al reddito del terreno che si allivella, e non già al prodotto che può ricavarsene escavandovi i marmi, giacchè troppo incerto, e soggetto ad avventualità.

11. Dietro la relazione dei Periti la Comunità domanda al Governo di procedere a pubblico solenne istrumento col richiedente.

12. Siccome per ogni cava da darsi in livello richiedonsi un tentativo separato e una denunzia distinta; così di più cave non potrà farsi un solo livello, ma tanti separati quante sono le cave; a ciascuna delle quali saranno da imporsi, indipendentemente delle altre, le condizioni infradicende.

13. Qualunque abilitazione che il Governo accordi alla Comunità, di procedere ad istrumenti di concessioni livellarie ad uso di cave, dovrà intendersi vincolata alle seguenti condizioni:

(*a*) Ogni cava dovrà essere esattamente descritta per misura, configurazione e confini, e ciò mediante apposite mappe da formar parte dell'Istrumento di livello.

(*b*) È in facoltà della Pubblica Amministrazione il caducare il livello quando il livellario sia e lasciar la cava inoperosa per due anni continui. Allora poi si intenderà che sia rimasta inoperosa quando non vi si abbia lavorato almeno per otto mesi senza interruzione dentro il biennio, e con più individui ogni giorno.

(*c*) Sarà pure in arbitrio della Comunale Amministrazione il caducare il livello, tanto se i livellarj mancassero per due anni al pagamento del canone, quanto se formassero un debito corrispondente all'ammontare del canone di un biennio.

(*d*) Il livello sarà perpetuo e trasmissibile a chiunque sì per successione che per alienazione. Se però l'alienazione vorrà farsi a Forestieri, dovrà domandarsene preventivamente l'adesione del Governo, il quale prima di prestarnela ne riferirà opportunamente all'Augusto Sovrano.

(*e*) In ogni caso di alienazione o cessione dovrà dal Conduttore chiedersi ed ottenersi il consenso del Comune direttario, sotto pena di

due annate di Canone, o della caducità a scelte del Comune.

(*f*) I Conduttori pagheranno alla Comunità direttaria il laudemio di entratura di un'annualità del canone che per la cava sarà convenuto.

(*g*) Per laudemio dell'alienazione o cessione si pagherà al Comune un' annualità di canone dall' acquirente, il quale avrà anche l'obbligo di rimettere al Comune medesimo una copia autentica dell'Istrumento.

(*h*) Il Conduttore del livello dovrà ogni ventinove anni, e nel primo mese dopo il ventinovennio, riconoscere il Comune direttario col mezzo di nuovo Istrumento, (di cui pure rimetterà copia autentica alla Comunità) descrivendo nel medesimo il fondo come sta descritto in quello di concessione, ed aggiungendo i cambiamenti che fossero avvenuti dei confinanti.

(*i*) La stessa recognizione, ancorchè non fosse decorso il ventinovennio, dovrà farsi dagli Eredi che fossero succeduti nel livello, entro il semestre dall'avvenuta successione.

(*k*) Mancandosi all'Istrumento di recognizione *in dominum*, si incorrerà la pena o di due annate di canone, o della caducità a scelta del Comune.

(*l*) Il pagamento del Canone è solidale, per cui o essendo, o divenendo più i debitori dello stesso canone, ciascuno è tenuto al pagamento del canone intiero, salvo il rimborso della quota dovuta dei condebitori.

(*m*) Sarà espressamente rinunziato alla purgazione della mora.

(*n*) La caducità importerà sempre la perdita di qualunque lavoro fosse stato eseguito nella cava istessa.

(*o*) Le spese del contratto ecc. saranno tutte a carico dei conducenti ai quali incombe di dar copia autentica dal contratto medesimo alla Comunità nel termine perentorio di giorni 15 dalla data della stipulazione, con facoltà al Comune di ordinarla in caso diverso al Notaro direttamente, ripetendone poi la spesa in via esecutiva.

(*p*) Il conduttore o conduttori dovranno fornire al Governo una mostra di marmo della cava allivellate, colla indicazione della qualità e della località.

14. Per le estensioni concesse a livello ad uso di cava, e solo durante il tempo della lavorazione continua, saranno proibiti il vano pascolo ed il lagnatico, il primo onde preservare i cavatori dal pericolo dei sassi cadenti, il secondo per lasciare a pro dei livellarj il legname occorrente alla lavorazione.

15. Tutte le suespresse condizioni, come si è avvertito al §. 2, sono da osservarsi anche nella rinnovazione dei livelli che rimangono attualmente caducati, meno però la pubblicazione delle domande in enfitosi, da cui in questo solo caso ritiensi prescindere.

*

ARTICOLO III

Edifizj.

16. Chiunque desideri di costruire un edifizio da marmi, purchè egli sia comunista e provi di avere all'uopo mezzi disponibili, e sufficienti, può chiedere alla R. D. Camera l'uso di una caduta d'acqua per animarlo.

17. Se il richiedente non è proprietario e possessore del terreno sottoposto alla caduta, e dove può aver luogo la costruzione dell'edifizio; la R. D. Camera interpella il vero proprietario accordandogli 30 giorni di tempo a determinarsi per l'esclusiva o per l'affermativa di accettare la preferenza della concessione.

18. Nel caso che non voglia accettarla, dovrà il proprietario vendere del proprio fondo al richiedente quella porzione che è necessaria all'edifizio, a prezzo di giusta stima con più l'aumento del 15 per cento.

19. Nel caso poi che accetti la preferenza, questa gli si accorderà soltanto quando il proprietario dia prove eguali o maggiori di quelle offerte dal richiedente, di possedere la facoltà e i mezzi richiesti per la costruzione.

20. In qualunque concessione dell'uso delle acque, sia a richiedente proprietario del fondo, sia a richiedente che diviene proprietario per rinunzia del possessore, sia finalmente al proprietario che accettando la preferenza subentra al richiedente non proprietario, si imporranno le seguenti condizioni:

(*a*) Qualunque concessionarie il quale entro il termine di due anni dall'epoca dell'ottenuta concessione non avrà attivato l'edifizio per cui la richiedeva, perderà ogni diritto all'uso delle acque, che potranno quindi dall'Amministrazione Camerale accordarsi nuovamente a chi più le piacesse.

(*b*) Egualmente si intenderà caduco dal suespresso diritto chiunque ad onta di aver terminato l'edifizio ed attivatelo entro il termine di due anni, vi dasse una destinazione diversa da quella per cui vige la concessione, ossia altra dal lavoro dei marmi.

(*c*) In caso di passaggio di utile dominio (purchè non sia per successione) o di vendita, dovrà essere interpellata la R. D. Camera cui compete il diritto di prelazione a giusta stima per l'acquisto dell'edifizio.

ARTICOLO IV.

Strade.

21. Le strade che servono alle cave si distinguono in due categorie:

1.° Strade principali o comuni a tutte le cave, o alle cave di una intiera vallata.

2.° Strade particolari di ciascuna o tutto al più di due o tre cave, le quali servono a metterle in immediata comunicazione colle strade comuni e principali.

22. Quelle della prima categoria interessano il commercio in genere, e quindi la loro costruzione e mantenimento vengono assunti dall'

Amministrazione pubblica dello Stato, la quale se ne indennizza con una tassa che vi impone proporzionata al trasporto dei marmi.

23. Le strade della seconda catagoria riguardano l'interesse di un solo o di pochi, e quindi la loro costruzione e mantenimento devono stare a tutto carico dei particolari. Ciò non ostante potrà sorvegliarsene la costruzione dal Governo, affinchè riescano proficue il più possibile ed il meno pericolose.

ARTICOLO V

Disposizioni particolari.

24. Strada principale o comune al trasporto dai marmi delle cave di Massa si considera quella che dalla Tambura, passando pel Borgo del Ponte a sotto le mure della città, mette alla Dogana di S. Giuseppe, e il cui mantenimento è già a carico del R. Ministero di Pubblica Economia fino dal 1836. Quindi in conformità dello stabilito dal §. 22. dovrebbero i blocchi che passano sulla medesima pagare una tassa analoga a quella che si paga per la Carriona a Carrara.

25. Volendo però S. A. R. l'Augusto Sovrano accordare pel Comune di Massa una facilitazione a questo ramo di industria insipiente, si è compiaciuta esonerare i Proprietarj di cave dalla tassa di pedaggio pel transito dei marmi sull'anzidetta strada fino a tutto il 1848.

26. Parimente all'oggetto di facilitare e rendere più sollecita la costruzione dei tronchi

di strade particolari che mettono ai diversi gruppi di cave, ha la R. A. S. assegnato per una sola volta a questo Governo It. L. 5000. da erogarsi nella costruzione dei tronchi già incominciati e compiuti almeno per metà delle loro lunghezza, e da ripartirsi in ragione della lunghezza che dovranno avere le strade medesime.

27. Onde poi si possa effettuare la ripartizione di detta somma nel modo indicato, tutti quelli che si trovano in grado e che bramano di parteciparne, denunzieranno al Governo medesimo entro il mese di Agosto prossimo venturo i lavori già per essi eseguiti e quelli che rimangono tuttavia da farsi; e ciò col mezzo di mappa dimostrativa e analoga perizia indicante la spesa occorrevole alla costruzione dei rispettivi tronchi di strade.

Tutto questo si deduce a pubblica notizia in Nome e d'Ordine di S. A. R. l'Augusto Sovrano per norma di chiunque potesse avervi interesse e per l'esatta osservanza delle prescrizioni sovraenunciate.

Massa Ducale dalla Residenza del Governo questo giorno 14 Luglio 1846

NICOLÒ BAYARD CONTE DE' VOLO

Il Vice-Segretario
G. Ant. Pellegrini

(N. 2.)

IL GOVERNATORE

DEI DUCALI DOMINJ DI MASSA, CARRARA, E DELLA PROVINCIA DI LUNIGIANA

Notificazione

Prese da S. A. R. l'Amatissimo Nostro Sovrano in considerazione alcune osservazioni e domande già umiliategli intorno al Regolamento delle Cave nel Comune di Massa sanzionato dalla Ossequiata A. S., e pubblicato da questo Governo con Notificazione del 14 p. p. Luglio, ed esaminate attentamente le difficoltà che Gli vennero sottoposte sulla esecuzione del Regolamento stesso, si è degnato con Sovrano Suo Chirografo del 19 p. s. Novembre, confermato con successivo Decreto del 30, ordinare quanto segue:

1. Che sia in facoltà di ogni Suddito Estense, domiciliato nello Stato, di aprire Cave ovunque, e quindi ai Comunisti di Massa, nel territorio di Carrara e viceversa.

2. Che per ottenere a livello una Cava debba essere non solo segnato, ma aperta, come prescrive la legge del 1 Febbrajo 1751.

3. Che prima della costruzione di un Edifizio, il Governo o la Camera, avanti di dare il permesso, possa in casi speciali citare il richiedente a provare se abbia i mezzi per adempiere all'impegno che assume.

4. Che inoltre sia pure libero ad ogni Suddito Estense, e avente domicilio nello Stato, di costruire Edifizj da marmi ottenutone però in prevenzione il permesso dalla Camera per la concessione delle acque.

5. Che niun Estero possa ottenere permesso di acquistare Cave, Edifizj, e di costruirne, senza prima riportare la Sovrana Sanzione.

6. Che nullameno siano permessi gli affitti di Edifizj e Cave ad Esteri, ove non oltrepassino la durata di un decennio.

7. Che per essere la configurazione fisica della Vallata del Frigido notabilmente diversa da quella del Carrione e suoi influenti, rimarrà a carico del Ministero di Pubblica Economia la sola strada della Tambura alla Spiaggia di S. Giuseppe.

Mentre altrettanto si deduce, di preciso Ordine Sovrano, a pubblica notizia, si avverte pure, a seconda di esso, che pel Comune di Carrara ancora saranno d'ora innanzi ad osservarsi le prescrizioni stabilite tanto dal citato Regolamento, come dalle presenti aggiunte, e modificazioni.

Dalla Residenza del Governo
Massa li 3 Decembre 1846

CONTE LUIGI GIACOBAZZI

Il Vice-Segretario di Governo
Gio. Ant. Pellegrini

(N. 3.)

NB. *La citazione fatta in ambe le Notificazioni surriferite dell' analoga Legge 1 Febbrajo 1751 ha consigliato, per maggior chiarezza e complemento del disposto nelle medesime, a riprodurla qui in*

NOTA

MARIA TERESA DUCHESSA DI MASSA

PRINCIPESSA DI CARRARA

E PRINCIPESSA EREDITARIA DI MODENA

Nell'essere state portate avanti di Noi certe controversie insorte fra gli Ufficiali delle Vicinanze di Torano, ed alcuni particolari sopra il diritto d'aprire negli Agri di quella Cave di Marmo, siamo venute nella deliberazione di fissare un Regolamento, il quale decida essa controversia, e dia insieme norme a tutte le altre, che in rapporto degli Agri delle altre Vicinanze di Carrara, eccitare si potessero in qualsivoglia tempo avvenire su consimile soggetto.

Distinguiamo in primo luogo le Cave già aperte negli Agri delle Vicinanze di detto Nostro Principato, da quella che sono per aprirsi nell' avvenire.

Quanto alle prime nuovamente distinguiamo le Cave già descritte negl' Estimi de' particolari, da quelle che descritte non vi sono.

Per le descritte, vogliamo, che se l' allibrazione delle medesime è seguita vent' anni prima della presente Nostra ordinazione niun diritto pretendere mai più possa sopra di esse, o sopra i loro Possessori, la Vicinanza, ne' di cui Agri sono situate, non altrimenti che se a favore dei Possessori medesimi militasse l' Immemorabile, o la Centennaria, si concorresse a prò loro un titolo il più legittimo che immaginare si possa.

Se poi sarà seguita la suddetta allibrazione da minor tempo d'anni venti in quà, vogliamo, che la Vicinanza, ne' di cui Agri sono situate, abbia il diritto d'interpellare i possessori ad allegare, e procurare il titolo del di loro acquisto, ed in caso che dentro il termine di un mese non ne faccino tal prova, di costringerli a dichiararsi fra un altro mese, se proseguire vogliono a possederle, o rilasciarla, dimodochè alleggendo eglino di rilasciarle, altro non possa contro loro pretendere la rispettiva Vicinanza; ma per l'apposto alleggendo di ritenerla, debbano obbligarsi a favore della Vicinanza per Pubblico Istrumento in forma di Livello ad una certa annua prestazione, discreta però e moderata, da concordarsi coi di lui Ufficiali, e da determinarsi, in caso di discordia fra le parti, da Noi; Nel qual caso dovranno esse Cave levarsi del rispettivo Estimo, non essendo ragionevole, che lo stesso fondo sia gravato dalle Calletto, ed insieme del Canone a favore della Vicinanza.

La quantità di tal Canone non dovrà però misurarsi dello stato presente della Cava, della quale accaderà trattarsi, ma sul merito di quella porzione di Agri sulla quale sarà stata aperta e la quale sarà di pertinenza della Cava medesima, avuto però insieme qualche riguardo all'uso per cui è destinata. E quantunque la promessa di tale annua prestazione debba farsi, come si è detto, in forma di livello, il possessore nondimeno avrà sempre l'arbitrio e la facoltà di ritirarsene, con rilasciare qualunque volta e lui così piacerà, eziandio dopo cento e più anni, la Cava, o vogliam dire l'occupata porzione di Agri, alla Vicinanza, ben inteso che e questa e ai suoi Ufficiali ne faccia la Giudiziale disdetta.

Per altro le Cave tutte allibrate agl' Estimi dei particolari, avranno la presunzione di esservi state descritte prima del decennio, e sarà incombenza delle rispettive Vicinanze di mostrare il contrario, volendo Elleno porre in pratica la premessa provvidenza.

Per le Cave poi aperte negli Agri suddetti, ma non descritte negl' Estimi dei particolari, avranno la rispet-

tive Vicinanze assolutamente il diritto d'interpellare; e costringere i possessori a quanto abbiamo disposto per le allibratevi da minor tempo di anni venti a questa parte, e volendo eglino ritenerle, dovranno assumere l'obbligo di detta annua prestazione, seppure non giustificheranno altro titolo; giustificando il quale, dovrà farsene l'allibrazione all' Estimo loro, non potendosi dar mai alcun titolo, il quale esenti da tale allibrazione per l'effetto di non doversene pagare le Collette. In ordine a che dichiariamo per maggior intelligenza della Nostra Mente, che le Cave allibrate già agl' Estimi, o che vi si allibreranno a favore di un giusto titolo, rimarranno gravate del peso delle Collette, ma non di Canone veruno, e che viceversa le gravate di qualche Canone non riceveranno onere alcuno rispettivamente alle Collette.

Resta a trattarsi delle Cave non ancora aperte, e per queste ordiniamo, che chiunque vorrà negli Agri delle sue Vicinanza cercarvi coi suoi lavori all'azzardo una qualche Cava, possa farlo con piena libertà, purchè osservi la giusta moderazione di farlo in luogo ove non possa derivarne pregiudizio all'altrui. Esso luogo, se avrà la Marca di quel particolare, il quale avrà incominciato a lavorare, non potrà occuparsi da altri, ma il particolare medesimo se vorrà godere di tal vantaggio dovrà dare al Deputato della Vicinanza nota del sito, in cui vorrà impiegare i suoi lavori, per tentare la sorte di una qualche Cava. Cessando egli per lo spazio di sei mesi continui dal travaglio, potrà lavorarvisi coll' istessa idea, e collo stesso fine da un altro, che dovrà osservare le stesse condizioni. Chi poi arriverà ad aprirvi la Cava (ed aperta si dirà la Cava, quando tale sarà il giudizio dei Periti da eleggersi ad istanza del Deputato dal Commissario di Carrara) godrà per lo spazio d'anni due del giorno di tal Perizia i comodi tutti della Cava medesima, ma dopo tal termine dovrà essere interpellato a dichiarare se voglia proseguire, o rilasciarne il possesso, per dovere, nel caso di volerlo

proseguire, incontrare e favare dalla Vicinanza l'obbligazione di una certa annua corrisposta in tutto e per tutto a tenore della premessa dichiarazione.

Ed affinchè meglio si evitino le questioni, dichiariamo, che i siti i quali a quest'ora sono stati mercati da alcun particolare, e nei quali han già questi incominciato a tentare coi loro lavori la sorte di qualche Cava, non devono riferirsi nelle Classe delle Cave già aperte, ma si bene di quelle, che sono per aprirsi nell'avvenire, dimodochè, dandone eglino la menzionata nota al Deputato, osservare per esse si debba quanto vogliamo adesso di ordinare par rapporto alle Cave non ancora aperte.

Con tutto il finqui disposto non intendiamo di derogare, nè di fare innovazione veruna su i precedenti Nostri Editti proibitivi del pascolo, dell'incendio, e del taglio nei Beni Comunali del predetto Nostro Principato, e vogliamo anzi che restino unitamente, ed in tutte le parti ed annessi loro, nel loro pieno vigore.

In tal guisa apprendiamo di avere nel tempo istesso posto in canto l'interesse del Pubblico, e de' particolari, e di avere inoltre senza pregiudizio delle Vicinanze assicurato, e favorito il commercio dei marmi; sicchè altro non resta se non che ognuno, cui spetta, eseguisca il presente Nostro Regolamento, a tenore del quale, sarà parte dei nostri Giudici di amministrare a chiunque ciò la giustizia; e, pubblicato che sia ed affisso nei luoghi soliti, dovrà essere registrato al solito Libro de' Bandi e della Riforma, a perpetua memoria, ad affinchè sia inviolabilmente osservato, come legge perpetua, non ostante ecc.

Dato in Massa il 1 Febbrajo 1761

RICCIARDA D'ORDINE

INDICE

1 *Notificazione del Governatore di Massa Carrara ecc. che ordina l'osservanza di alcune prescrizioni tendenti a togliere gl' inconvenienti che potrebbero inceppare lo sviluppo dell' industria de' marmi, massime nel territorio di Massa, ed a stabilire eque e solide basi su cui possa regolarsi in appresso . . . . Pag.* 77

2 *Notificazione dello stesso che, estendendo anche al Comune di Carrara gli effetti delle prescrizioni suddette, vi induce per Ordine Sovrano alcune aggiunte e modificazioni . . . . . « 88*

3 *Nota,*
nella quale per maggior chiarezza e complemento del disposto nelle due superiori Notificazioni, si riproduce l' analoga Legge 1 Febbrajo 1751 citata nelle stesse . . . . . « 90

610995

CG 935885

oogle

Digitized by Google

gle